SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303.

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, ed in particolare l'articolo 9 che prevede l'adozione di regolamenti per l'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 ottobre 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Configurazione giuridica

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, di seguito denominato: «ISPESL» o: «Istituto», è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica.

2. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, del quale il Ministero della salute, le regioni e, tramite queste, le Aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'ISPESL è sottoposto alla vigilanza del Ministro della salute.

3. L'ISPESL esercita funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico; in particolare, svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di formazione e di informazione per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

4. L'ISPESL svolge gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti da apposite fonti normative.

Art. 2.

Funzioni istituzionali

1. L'Istituto svolge, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche, funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di assistenza per quanto concerne la prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro.

2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione, l'ISPESL:

a) svolge direttamente attività di ricerca scientifica;

b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche attinenti ai compiti istituzionali;

c) promuove e svolge programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, con l'Istituto superiore di sanità (ISS), con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica, nonché con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (IRCCS) e le aziende ospedaliere;

d) partecipa a progetti di attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e la tutela delle malattie negli ambienti di vita e di lavoro, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.

3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'ISPESL:

a) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta del Ministro della salute o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale, anche ai fini del controllo di qualità delle prestazioni rese nel campo della sicurezza del lavoro e di tutela delle malattie professionali;

b) esegue, nei casi previsti dalla legge, o su richiesta del Ministro della salute, accertamenti sulla idoneità dei luoghi di lavoro e sul rispetto delle disposizioni normative di prevenzione degli infortuni e tutela delle malattie professionali;

c) compie accertamenti e indagini per la prevenzione degli infortuni e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie negli ambienti di lavoro e di vita;

d) effettua, sulla base di apposita convenzione onerosa con il Ministero delle attività produttive, attività omologativa residuale, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, e delle direttive comunitarie di «prodotto», nonché attività di organismo notificato per la direttiva PED n. 97/23/CE del Parlamento e del Consiglio, del 29 maggio 1997, sugli apparecchi a pressione e per i compiti previsti dal titolo VII, protezione da agenti cancerogeni e mutagenesi, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza, di formazione e di informazione, l'ISPESL:

a) fornisce consulenza al Ministro della salute, agli altri Ministeri e alle regioni in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

b) collabora con il Ministro della salute all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

c) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;

d) promuove convegni e dibattiti tecnico-scientifici a carattere nazionale e internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della prevenzione degli infortuni, della sicurezza del lavoro e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

e) esplica attività di consulenza per la tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (ISS) e con gli altri enti o amministrazioni, che si occupano di produzione e di impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive, nonché di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;

f) esercita, per organismi pubblici e privati, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, rivolte, in particolare, al personale del Servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della prevenzione;

g) promuove e coordina studi e ricerche nel settore didattico, atti a definire in termini standard di metodologie e contenuti, un sistema complessivo di qualità della formazione nei settori di competenza, al fine di realizzare percorsi didattici ad elevata qualificazione professionale per la formazione e il perfezionamento dei formatori, degli specialisti in igiene e sicurezza, delle figure individuate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché dei lavoratori;

h) esercita per conto dello Stato e delle regioni le attività di consulenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1999, n. 334, relative agli impianti a rischio di incidente rilevante.

5. L'ISPESL, inoltre, svolge le seguenti attività:

a) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione dei rischi, con riguardo all'igiene negli ambienti di lavoro, alla sicurezza dei lavoratori, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature di lavoro e all'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, ivi comprese le radiazioni ionizzanti in campi elettromagnetici, nonché delle linee guida e dei protocolli per la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;

b) collabora con le parti sociali ed in particolare con gli organismi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per la promozione della cultura e di buone pratiche in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro;

c) svolge attività, quale focal point per l'Italia, dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, partecipando eventualmente ad organismi e comitati tecnici comunitari ed internazionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) svolge azioni di consulenza, di informazione, di formazione ed assistenza a pagamento alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie, nonché ai lavoratori ed agli organismi paritetici tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

6. L'ISPESL, infine, esercita ogni altra attività di propria competenza ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3.

Strumenti

1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, l'Istituto si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative ed in laboratori articolati sul territorio e realizza una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'articolo 2. Secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, può:

a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali;

b) partecipare a o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in società sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della salute, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai com-

piti istituzionali dell'Istituto. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della salute, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di società o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze; qualora il parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni, il parere stesso si intende espresso favorevolmente.

Art. 4.

Organi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)

1. Sono organi dell'ISPESL:

1) il Presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Direttore generale;

4) il Comitato scientifico;

5) il Collegio dei revisori.

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.

4. Il Presidente inoltre:

a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;

b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;

c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;

d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto;

e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture tecnico-scientifiche.

5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:

a) due esperti designati dal Ministro della salute;

b) un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.

2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.

5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico è gratuito.

6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Compiti del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione:

a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi, definendo le linee guida per la predisposizione del piano triennale, del bilancio e dei regolamenti, sulla base degli indirizzi strategici ricevuti dal Ministro della salute;

b) delibera il bilancio di previsione e le eventuali variazioni, nonché il conto consuntivo;

c) su proposta del Presidente, delibera il piano triennale di attività dell'Istituto, la pianta organica e le eventuali variazioni dei fabbisogni di personale;

d) delibera i regolamenti;

e) delibera la eventuale partecipazione dell'Istituto in società private aventi scopi coincidenti con le attività istituzionali dell'Istituto, nel rispetto dei criteri e delle modalità determinati con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, salvo comunque, se del caso, l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta ogni due mesi, con avviso da comunicare a tutti i componenti, ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

3. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti, il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione ed amministrazione. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. Ai dipendenti di pubbliche amministrazioni si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 6.

2. Il Direttore generale:

a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione;

c) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, sulla scorta delle linee guida indicate dal Consiglio di amministrazione;

d) elabora le proposte da sottoporre al Presidente relative alle risorse finanziarie da assegnare con l'indicazione degli obiettivi da conseguire;

e) attua quanto previsto nel piano delle attività, sovrintendendo e coordinando l'attività dei dirigenti;

f) promuove lo sviluppo organizzativo e la valorizzazione delle risorse umane; cura, con i dirigenti, la definizione e l'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Istituto;

g) vigila sistematicamente sull'andamento della gestione, con riferimento al piano triennale ed al budget, sviluppando ed utilizzando idonei strumenti di controllo;

h) conferisce gli incarichi di livello dirigenziale non generale, ad esclusione di quelli relativi ai dirigenti assegnati agli uffici di livello dirigenziale generale;

i) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, non rientranti nella specifica competenza del Presidente o dei vari dirigenti;

l) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

3. Il Direttore generale, in quanto incluso tra gli organi dell'ente ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, cessa dall'incarico nei casi di cessazione del Presidente o del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è nominato, con decreto del Ministro della salute, tra persone esperte nelle materie di competenza dell'Istituto. Il Comitato dura in carica tre anni ed è composto:

a) dal Presidente;

b) da otto esperti, anche stranieri, su proposta del Presidente dell'ISPESL;

c) da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) da dieci esperti in rappresentanza rispettivamente: tre del Ministero della salute, uno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno del Ministero delle attività produttive, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno del Ministero dell'interno e uno del Ministero delle politiche agricole e forestali;

e) le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.

2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, altresì, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.

3. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione, sono fissati con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Compiti del Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico:

a) esprime parere sui progetti di collaborazione e di ricerca con organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;

b) svolge, su richiesta del Presidente o del Consiglio di amministrazione, attività di consulenza in ordine a specifici piani e programmi di attività;

c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;

d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecnico-scientifiche nelle quali è articolato l'ISPESL, sulla base di criteri fissati dal medesimo Comitato;

e) esprime parere sull'ordinamento delle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto.

2. Il Comitato si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e uno supplente nominati con decreto del Ministro della salute, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e dura in carica tre anni.

2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica e documentata professionalità.

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le variazioni ed il conto consuntivo, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'ISPESL. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione.

4. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al Presidente e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

Esperti

1. Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unità, nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalità tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, può disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.

Art. 13.

Regolamenti

1. Entro centoventi giorni dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione, con uno o più regolamenti, disciplina:

a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 696;

b) le modalità per l'acquisto di beni, servizi o forniture;

c) le modalità per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, organismi nazionali, esteri e internazionali;

d) le modalità di conferimento degli incarichi temporanei di collaborazione per l'attuazione dei programmi di ricerca;

e) le modalità di conferimento delle borse di studio;

f) la disciplina e le modalità della attività brevettuale;

g) l'istituzione di centri di costo dell'Istituto;

h) l'istituzione dell'ufficio stampa, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422;

i) l'istituzione di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dalla normativa vigente;

l) l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) l'istituzione di un ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

n) l'organizzazione dell'Istituto a livello di strutture e personale, ivi compresa la determinazione degli uffici dirigenziali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene determinata nel numero massimo di quindici uffici di livello dirigenziale e due uffici di livello dirigenziale generale.

2. I regolamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il personale sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; tutti gli altri regolamenti sono soggetti alla sola approvazione del Ministro della salute. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, senza che sia intervenuta osservazione alcuna, i regolamenti si intendono approvati.

3. I regolamenti sono emanati dal Presidente dell'Istituto.

Art. 14.

Piano di attività e fabbisogno di personale

1. L'ISPESL opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il Piano sanitario nazionale. Il piano dell'Istituto comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno del personale, con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della loro cadenza temporale. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono adottati dal Consiglio di amministrazione ed inviati, per l'approvazione, al Ministro della salute. Sul piano triennale e relativi aggiornamenti, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono, inoltre, acquisiti, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere del Ministro dell'economia e delle finanze ed il parere del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti senza che siano state comunicate osservazioni da parte dei succitati Ministri, i pareri si intendono resi positivamente. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti, senza osservazioni da parte del Ministro della salute, il piano e gli aggiornamenti annuali si intendono approvati.

2. Il Consiglio di amministrazione determina, in base al piano triennale, gli organici del personale. In materia di personale, secondo le indicazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, devono essere sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 15.

Delibere e bilanci

1. Le delibere dell'Istituto, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, nonché quelle relative all'adozione dei regolamenti, per le quali valgono i termini previsti dai precedenti articoli, sono immediatamente esecutive.

2. I bilanci preventivi e consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti ed una relazione annuale sull'attività svolta sono inviati al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 16.

Personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

1. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è inserito nel ruolo organico dell'ISPESL e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ISPESL è regolato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. I cittadini dell'Unione europea, in possesso dei requisiti richiesti, possono partecipare alle selezioni pubbliche per le assunzioni presso l'Istituto.

Art. 17.

Fonti di finanziamento

1. L'Istituto provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da contributi a carico del fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dalle somme di cui agli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dai contributi di enti nazionali o esteri, dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, dai proventi derivanti dagli accordi di programma, convenzioni e contratti stipulati con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, dalle attività di assistenza, consulenza, formazione, certificazione, omologazione, a soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento connesso alle sue attività, nonché da donazioni e lasciti da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il funzionamento degli organi preesistenti dell'Istituto è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.

2. La nomina del Presidente dell'Istituto, dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti deve intervenire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. I dirigenti di prima e seconda fascia in servizio presso l'Istituto, che ricoprono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo.

4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 13, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'ISPESL ed in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 441, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 19.

Commissariamento

1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilità a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato, secondo la previsione dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un Commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il Commissario può rimanere in carica per un periodo massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati, nei modi previsti dal pre-

sente regolamento, gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, concerne l'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

— La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle Unità sanitarie locali e dell'ISPESL».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, concerne il «Riordinamento dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268».

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».

— Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

Note all'art. 2:

— La legge 12 agosto 1982, n. 597, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni vedasi specifica nota alle premesse.

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedasi specifica nota alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1994, n. 334, vedasi specifica nota alle premesse.

— Per il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, vedasi specifica nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»:

«Art. 12 *(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca)*. — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante: «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 9 *(Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)*. — 1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanità, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.

2. L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanità. Essi costituiscono organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

3. Sono organi dei due Istituti il presidente, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale, il Comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'art. 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.

4. Sono abrogati l'art. 45, comma 4, ultimo periodo, e l'art. 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

Note all'art. 13:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi».

— Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione»:

«Art. 11 *(Ufficio relazioni con il pubblico). (Art. 12, commi da 1 a* 5-ter *del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 546 del 1993, e successivamente modificati dall'art. 3 del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni della legge n. 273 del 1995)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.».

«Art. 12 *(Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). (Art. 12-*bis *del decreto legislativo n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali). (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di

funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. *(Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 15 luglio 2002, n. 145).*

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante: «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 1 *(Programmazione)*. — 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.

5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal Comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

— Si riporta il testo, rispettivamente, degli articoli 1 e 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:

«Art. 1 *(Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza)*. — 1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) l'assistenza distrettuale;

c) l'assistenza ospedaliera.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

10. Il Piano sanitario nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;

c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;

b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;

c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;

d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;

e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere *d), e), f), g)*, e *h)*, e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.».

«Art. 12 *(Fondo sanitario nazionale)*. — 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale è alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo è annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni.

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacità di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.

5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresì, nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento.

6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'art. 8, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.».

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vedasi la specifica nota all'art. 13.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, vedasi la specifica nota alle premesse.

Nota all'art. 19:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, lettera *q)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

«1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) - p) omissis;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.».

03G0008

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, decima e undicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 13 marzo, 6 maggio, 28 giugno, 10 settembre, 11 novembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, con godimento 1° febbraio 2002 e scadenza 1° febbraio 2033, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 13 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 marzo 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 13 marzo 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 13 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 13 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 13 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 gennaio 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 13 marzo 2002, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A00565

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 gennaio 2003.

Sostituzione dell'allegato I del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri», ed in particolare l'art. 9 il quale prevede che le «modifiche alle norme tecniche allegate al decreto stesso sono apportate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali»;

Vista la direttiva 2002/35/CE della Commissione del 25 aprile 2002 che modifica l'allegato I della direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'allegato I al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, recante «Attuazione delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri» è integralmente sostituito dall'allegato al presente decretro.

Roma, 15 gennaio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Allegato I

Adeguamento delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE

Ai fini del presente allegato:

1) Per "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1° gennaio 2003" si intende una nave da pesca nuova per la quale:

a) a partire dal 1° gennaio 2003 sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione; o

b) il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato entro il 1° gennaio 2003 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data; o

c) in mancanza di un contratto di costruzione, a partire dal 1° gennaio 2003:

- sia stata impostata la chiglia, o
- sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o
- sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore.

PARTE A

Adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003

CAPITOLO I: **DISPOSIZIONI GENERALI**

Regola 2: **Definizioni**

Al paragrafo 1, la definizione di "nave nuova" deve essere sostituita da quella di "nave nuova da pesca" di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

CAPITOLO V: **PROTEZIONE CONTRO GLI INCENDI, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI E LOTTA CONTRO GLI INCENDI**

Regola 2: **Definizioni**

Al paragrafo 2, alla fine della definizione di "prova standard del fuoco" vanno aggiunte le seguenti modifiche, relativamente alla curva standard della temperatura:

"La curva standard temperatura-tempo è definita da una curva regolare che passa per i seguenti valori di incremento della temperatura interna del forno:

- temperatura interna iniziale del forno : 20°C
- dopo i primi cinque minuti : 576°C
- dopo i primi 10 minuti : 679°C
- dopo i primi 15 minuti : 738°C
- dopo i primi 30 minuti : 841°C
- dopo i primi 60 minuti : 945°C

CAPITOLO VII: **MEZZI E DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO**

Regola 1: **Applicazione**

Il paragrafo 2 viene così modificato: "Le regole 13 e 14 si applicano anche alle navi esistenti di lunghezza uguale o superiore a 45 metri, purché l'amministrazione possa ritardare l'applicazione delle prescrizioni delle regole in questione fino al 1° febbraio 1999."

Regola 13: **Apparecchi radio per mezzi di salvataggio**

Il paragrafo 2 viene così modificato: "Gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti presenti a bordo delle navi esistenti e non rispondenti alle norme di funzionamento adottate dall'Organizzazione possono essere accettati dall'amministrazione fino al 1° febbraio 1999, purché l'amministrazione sia soddisfatta della loro compatibilità con gli apparecchi radiotelefonici VHF ricetrasmittenti approvati."

CAPITOLO IX: **RADIOCOMUNICAZIONI**

Regola 1: **Applicazione**

Il paragrafo 1, seconda frase, è modificato come segue:

"Tuttavia l'amministrazione, per le navi esistenti, può ritardare l'applicazione delle prescrizioni fino al 1° febbraio 1999".

Regola 3: **Esenzioni**

Il paragrafo 2, lettera c), è modificato come segue:
"quando la nave sarà messa definitivamente fuori servizio entro il 1° febbraio 2001."

PARTE B

Adeguamenti applicabili alle navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003

Il testo delle seguenti regole è modificato come segue:

CAPITOLO I: **DISPOSIZIONI GENERALI**

Regola 2: **Definizioni**

Paragrafo 22, lettera a), punto ii)

La paratia deve essere situata a una distanza dalla perpendicolare avanti non inferiore a 0,05 L e non superiore a 0,05 L più 1,35 m per navi di lunghezza inferiore a 45 m.

Regola 6: **Ispezioni**

Paragrafo 1, lettera c)

Oltre all'ispezione periodica prescritta alla lettera b), punto i), si effettuano ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari, a intervalli di due anni (con un margine di più o meno tre mesi) per le navi non in legno e a intervalli determinati dall'amministrazione per le navi in legno. Le ispezioni devono anche accertare l'assenza di alterazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza della nave o dell'equipaggio.

CAPITOLO II: **COSTRUZIONE, TENUTA STAGNA ED EQUIPAGGIAMENTO**

Regola 1: **Costruzione**

Paragrafo 1

La robustezza di costruzione dello scafo, delle sovrastrutture, delle tughe, dei cofani dell'apparato motore, dei tambucci e di ogni altra struttura nonché dell'equipaggiamento della nave deve consentire a questa di resistere in tutte le prevedibili condizioni del servizio cui è destinata ed essere conforme alle norme di un organismo riconosciuto

Regola 2: **Porte stagne**

Paragrafo 1

Come prescritto dalla regola 1, paragrafo 3, il numero delle aperture nelle paratie stagne deve essere ridotto al minimo, compatibilmente con le caratteristiche costruttive della nave e il suo normale esercizio. Tali aperture devono essere provviste di idonei mezzi di chiusura conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Le porte a tenuta stagna devono avere una robustezza pari a quella delle strutture adiacenti non forate.

Regola 2: **Porte stagne**

Paragrafo 3, lettera a)

Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri queste porte devono essere del tipo a scorrimento, quando sono sistemate:

nei locali che possono essere aperti durante la navigazione e le cui soglie inferiori si trovano al di sotto della linea del massimo galleggiamento di esercizio, salvo che l'amministrazione reputi che ciò è praticamente impossibile o superfluo, tenuto conto del tipo di nave e del relativo impiego.

Le deroghe a tale regola concesse da uno Stato membro sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Regola 5: **Boccaporti chiusi con coperchi di legno**

Paragrafo 3

I dispositivi per assicurare la tenuta stagna alle intemperie dei coperchi in legno dei boccaporti devono essere conformi alle disposizioni delle regole 14 e 15 dell'allegato I della convenzione internazionale sul bordo libero del 1966[1].

Regola 9: **Trombe di ventilazione**

Paragrafo 1

Sulle navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri l'altezza al di sopra del ponte dei battenti delle trombe di ventilazione, ad eccezione di quelli che servono il locale macchine, non deve essere inferiore a 900 mm sul ponte di lavoro e a 760 mm sul ponte di sovrastruttura. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri l'altezza di questi battenti deve essere rispettivamente di 760 mm e di 450 mm. L'altezza dei battenti delle trombe di ventilazione nei locali macchine, necessarie per il rifornimento d'aria di tali locali ed eventualmente per il rifornimento d'aria dei locali del generatore, deve generalmente essere conforme alla regola II/9, paragrafo 3. Quando tuttavia ciò non è possibile per le dimensioni e la struttura della nave, possono essere ammesse altezze inferiori, pur comunque mai inferiori a 900 mm sul ponte di lavoro e sul ponte di sovrastruttura e con la previsione di mezzi di chiusura stagni alle intemperie conformi alla regola II/9, paragrafo 2 in combinazione con altre strutture adatte ad assicurare un accesso ininterrotto d'aria ai locali.

Regola 12: **Portellini di murata e finestre**

Paragrafo 6

L'amministrazione può consentire la sistemazione di portellini di murata e di finestre senza controportellini nelle paratie laterali e poppiere delle tughe situate sul ponte di lavoro o al di sopra di questo, se ritiene che la sicurezza della nave non ne sia diminuita, tenuto conto anche delle regole di organismi riconosciuti in base alle norme ISO in materia.

Regola 13: **Apparecchi di ancoraggio e di ormeggio**

Tutte le navi devono essere munite di apparecchi di ancoraggio e di ormeggio concepiti in modo da poter esser messi in funzione rapidamente ed in tutta sicurezza; detti apparecchi devono comprendere attrezzature di ancoraggio, catene o cavi metallici, bozze ed un apparecchio di salpamento od altre sistemazioni per gettare e salpare l'ancora e per mantenere la nave all'ancora in tutte le prevedibili condizioni di servizio. Tutte le navi devono inoltre essere munite di adeguate attrezzature per ormeggiarsi in tutta sicurezza ed in tutte le condizioni di servizio. Gli apparecchi di ancoraggio e di ormeggio devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto.

CAPITOLO III: STABILITA' E STATO DI NAVIGABILITA' CORRISPONDENTE

Regola 1: **Disposizioni generali**

Le navi devono essere concepite e costruite in modo da soddisfare alle prescrizioni del presente capitolo nelle condizioni di servizio menzionate nella regola 7. I calcoli delle curve dei momenti raddrizzanti devono essere conformi al codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships)[2].

Regola 2: **Criteri di stabilità**

Paragrafo 1

Devono essere osservati i seguenti criteri minimi di stabilità, a meno che l'amministrazione non sia convinta che l'esperienza acquistata nel corso dell'impiego della nave ne giustifichi una deroga. Qualsiasi deroga ai criteri minimi di stabilità, concessa da uno Stato membro, è soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva[3].

---

[1] Convenzione internazionale sul bordo libero del 1966, stabilita dalla conferenza internazionale sul bordo libero del 5 aprile 1966 e adottata dall'IMO con la risoluzione A.133(V) il 25 ottobre 1967

[2] Codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti IMO, adottato dall'IMO con la risoluzione A.749(18) il 4 novembre 1993, modificato con la risoluzione MSC.75(69)

[3] I criteri di stabilità delle navi di rifornimento d'alto mare di cui ai paragrafi da 4.5.6.2.1 a 4.5.6.2.4 del codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave possono essere considerati equivalenti ai criteri di stabilità della regola 2, paragrafi 1, lettera a), paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 1, lettera c). L'equivalenza è applicabile esclusivamente, con il consenso dell'amministrazione, alle navi da pesca con scafo simile a quello delle navi da rifornimento

Paragrafo 1, lettera d)

L'altezza metacentrica iniziale GM non deve essere minore di 350 mm per le navi a ponte unico. Nelle navi che hanno una sovrastruttura completa l'altezza metacentrica può essere ridotta a soddisfazione dell'amministrazione, ma in nessun caso deve essere minore di 150 mm. Le riduzioni di altezza metacentrica concesse da uno Stato membro sono soggette alla procedura di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

Paragrafo 3

Quando, allo scopo di soddisfare alle prescrizioni del paragrafo 1, è previsto l'impiego di zavorra, la sua natura e la relativa sistemazione devono essere giudicate soddisfacenti dall'amministrazione. Sulle navi di lunghezza inferiore a 45 metri tale zavorra deve essere permanente. In tal caso la zavorra deve essere solida e fissata in modo sicuro alla nave. L'amministrazione può accettare zavorra liquida, stoccata in contenitori completamente riempiti e non collegati a nessun sistema di pompaggio della nave. Se tale zavorra liquida viene impiegata come zavorra permanente ai sensi del paragrafo 1, le relative caratteristiche devono venire inserite nel certificato di conformità e nel libretto delle istruzioni per la stabilità. La zavorra permanente può essere rimossa dalla nave o spostata soltanto previa approvazione dell'amministrazione.

Regola 4: **Sistemi speciali di pesca**

Le navi che praticano sistemi speciali di pesca e che per questo fatto sono soggette a forze esterne addizionali durante le operazioni di pesca, devono soddisfare ai criteri di stabilità enunciati nella regola 2, paragrafo 1, aumentati se del caso a soddisfazione dell'amministrazione. I pescherecci che effettuano pesca a strascico devono rispettare i seguenti criteri di stabilità aumentati:

a) i criteri relativi all'area sottesa tra la curva del braccio raddrizzante e i bracci raddrizzanti stessi di cui alle regole 2, paragrafo 1, lettere a) e b) e 2 sono aumentati del 20 %;

b) l'altezza metacentrica non deve essere inferiore a 500 mm,

c) i criteri di cui alla lettera a) si applicano solo alle navi sulle quali sia installata una potenza di propulsione che non superi il valore in kilowatt dato dalle seguenti formule:

- $N = 0.6\ L_s^2$ per navi di lunghezza pari o inferiore a 35 metri, e
- $N = 0.7\ L_s^2$ per navi di lunghezza pari o superiore a 37 metri,
- per le navi di lunghezza intermedia il coefficiente per L_s si ottiene per interpolazione tra 0,6 e 0,7.
- L_s è la lunghezza complessiva riportata sul certificato di stazza.

Se la potenza di propulsione installata supera i valori dati dalle formule sopra riportate, i criteri della lettera a) devono essere aumentati in misura direttamente proporzionale alla potenza di propulsione.

L'amministrazione deve accertare che i criteri di stabilità menzionati per i pescherecci che effettuano pesca a strascico sono rispettati nelle condizioni di servizio di cui alla regola 7, paragrafo 1, del presente capitolo.

Per il calcolo della stabilità si suppone che le attrezzature per lo strascico siano sollevate a un angolo di 45 gradi rispetto a un piano orizzontale.

Regola 5: **Vento di forte intensità e rollio di forte ampiezza**

Le navi devono essere in grado di resistere agli effetti di un vento di forte intensità e di un rollio di forte ampiezza nelle condizioni di mare corrispondenti, tenuto conto delle condizioni meteorologiche stagionali, dello stato del mare nel quale la nave deve operare, così come del tipo di nave e del suo modo di impiego. I calcoli pertinenti si effettuano conformemente al codice IMO sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave (Code on Intact Stability for All Types of Ships).

Regola 8: **Accumulo di ghiaccio**

La presente regola viene applicata salvo quando la modifica della tolleranza al ghiaccio, lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione dalla raccomandazione 2[4], non è autorizzata.

Regola 9: **Prove di stabilità**

Paragrafo 2

Se una nave subisce delle modifiche tali da variare la sua condizione di dislocamento in condizioni di nave scarica e la posizione del suo centro di gravità, essa deve essere sottoposta ad una nuova prova di stabilità, se l'amministrazione lo reputa necessario, e le relative informazioni sulla stabilità devono essere rivedute. Se tuttavia la variazione del dislocamento a nave vacante supera del 2 % il dislocamento iniziale e non è possibile dimostrare per mezzo di calcoli che la nave continua a rispettare i criteri di stabilità, essa dovrà essere sottoposta ad una nuova prova di stabilità.

Regola 12: **Altezza di prora**

L'altezza di prora della nave deve essere giudicata sufficiente per impedire un eccessivo imbarco d'acqua.

Per le navi che prestano servizio in aree ristrette a non più di 10 miglia dalla costa, l'altezza minima della prora è determinata dall'amministrazione tenuto conto delle condizioni atmosferiche stagionali, dell'ambiente marino previsto per le operazioni, del tipo di nave e delle modalità di servizio.

Per le navi che prestano servizio in tutte le altre aree:

1) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto a prua delle tughe o delle sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere calcolata secondo il metodo di cui alla raccomandazione 4 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos.

2) Nei casi in cui durante le operazioni di pesca il pescato debba venire stivato attraverso i boccaporti, situati su un ponte di lavoro all'aperto protetto da tughe o sovrastrutture, l'altezza minima di prora deve essere conforme alla regola 39 dell'allegato I della convenzione internazionale del bordo libero del 1966, ma non può essere inferiore a 2000 mm. A tale scopo si deve tenere conto dell'immersione d'esercizio massima ammissibile e non del bordo libero estivo assegnato.

Regola 14: **Compartimentazione e stabilità in caso di avaria**

Le navi di lunghezza pari o superiore a 100 m che trasportano 100 o più persone, devono poter restare a galla con una stabilità positiva dopo l'allagamento di un compartimento qualsiasi, supposto aver subito un'avaria, tenuto conto del tipo di nave, del servizio cui è destinata e della zona prevista di impiego[5]. I calcoli devono essere effettuati conformemente agli orientamenti menzionati nella nota.

CAPITOLO IV: INSTALLAZIONI ELETTRICHE E MACCHINARIO, LOCALI MACCHINE SENZA GUARDIA CONTINUA

Regola 3: **Disposizioni generali**

Paragrafo 1

L'apparato motore principale, i dispositivi di comando, le tubazioni di vapore, i circuiti del combustibile liquido e dell'aria compressa, gli impianti elettrici e di refrigerazione; i macchinari ausiliari, le caldaie ed altri recipienti a pressione; le tubazioni e i dispositivi di pompaggio; i mezzi di governo e gli ingranaggi; gli alberi motore e gli accoppiamenti per la trasmissione della potenza devono essere concepiti, costruiti, provati, installati e mantenuti in buone condizioni conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Questi macchinari ed apparecchiature così come i mezzi di sollevamento, i verricelli, le apparecchiature per il maneggio ed il trattamento del pesce devono essere protetti allo scopo di ridurre al minimo il rischio di danni alle persone presenti a bordo. Particolare attenzione deve essere prestata alle parti in movimento, alle superfici riscaldate e ad altre fonti di rischio.

[4] Per le aree marittime dove può verificarsi accumulo di ghiaccio e per le quali si propone una modifica, cfr. gli orientamenti relativi all'accumulo di ghiaccio (Guidance Relating to Ice Accretion contenuti) di cui alla raccomandazione 2 dell'allegato 3 all'atto finale della Conferenza di Torremolinos.
[5] Cfr. gli orientamenti relativi alla compartimentazione e alla stabilità in situazione di avaria di cui alla raccomandazione 5 dell'allegato 3 dell'atto finale della conferenza di Torremolinos.

Paragrafo 7

L'amministrazione deve assicurarsi che le regole 16, 17 e 18 vengano messe in opera ed applicate in maniera uniforme e in conformità con le norme di un organismo riconosciuto*.

Paragrafo 9

Devono essere prese misure, a soddisfazione dell'amministrazione, per assicurare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, in tutte le condizioni di esercizio, inclusa la manovra; devono essere altresì previste disposizioni, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, per l'effettuazione di regolari ispezioni e prove di routine destinate ad accertare che le apparecchiature continuino a funzionare correttamente.

Paragrafo 10

Le navi devono essere provviste di documenti conformi alle norme di un organismo riconosciuto e attestanti la loro idoneità a funzionare con locali macchine senza guardia continua.

Regola 6: **Caldaie a vapore, sistemi di alimentazione e tubazioni di vapore**

Paragrafo 1

Tutte le caldaie a vapore e tutti i generatori di vapore non direttamente alimentati devono essere dotati di almeno due valvole di sicurezza di adeguata portata. Tuttavia, l'amministrazione può, avuto riguardo al rendimento o a qualsiasi altra caratteristica della caldaia a vapore o del generatore di vapore non direttamente alimentato, autorizzare conformemente alle norme di un organismo riconosciuto l'installazione di una sola valvola di sicurezza se ritiene che questa protezione contro il pericolo di sovrapressione sia sufficiente.

Regola 8: **Comando dell'apparato motore dalla timoneria**

Paragrafo 1, lettera b)

Quando l'apparato motore è telecomandato dalla timoneria, devono essere applicate le seguenti disposizioni: il comando a distanza previsto alla lettera a) deve essere effettuato per mezzo di un dispositivo conforme alle norme di un organismo riconosciuto e, se necessario, dispositivi atti a prevenire un sovraccarico dell'apparato motore;

Regola 10: **Disposizioni concernenti il combustibile liquido, l'olio di lubrificazione ed altri oli infiammabili**

Paragrafo 4

Le tubolature del combustibile che, in caso di guasto, consentissero fughe di combustibile da una cisterna, da una cassa di decantazione o da una cassa di servizio, ubicate sopra il doppio fondo, devono essere munite di rubinetti o valvole collegate alla cisterna in questione in modo che nel caso si verifichi un incendio nel locale in cui si trovano le casse i rispettivi rubinetti o valvole possano essere chiusi dall'esterno del locale interessato. Nel caso particolare di depositi ubicati in una qualunque galleria d'asse, in una galleria di tubi o in un locale dello stesso genere, devono essere sistemate su di essi delle valvole, ma nel caso di incendio la manovra di chiusura deve essere effettuata per mezzo di valvole addizionali sistemate sulle tubazioni, all'esterno della galleria o del locale dello stesso genere. Se queste valvole addizionali sono sistemate nel locale macchine, esse devono poter essere comandate dall'esterno di tale locale.

Paragrafo 7, lettera a)

Le tubazioni del combustibile liquido nonché le relative valvole ed accessori devono essere di acciaio o di altro materiale equivalente, benché sia ammesso un uso limitato di tubi flessibili. Tali tubi e gli accessori previsti alle loro estremità devono essere di adeguata robustezza ed essere costruiti con materiali approvati resistenti al fuoco o avere rivestimenti del pari resistenti al fuoco conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. I tubi flessibili vengono installati secondo la circolare IMO MSC.Circ.647 sugli orientamenti per minimizzare le perdite nei sistemi contenenti liquidi infiammabili (Guidelines to minimise leakages from flammable liquid systems).

* Cfr. anche la raccomandazione della Commissione elettronica internazionale (CEI) e in particolare la pubblicazione 92 relativa agli impianti elettrici a bordo delle navi

Paragrafo 10

I mezzi adottati per la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'olio di lubrificazione sotto pressione devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. I mezzi adottati nei locali macchine di categoria A e, se possibile, negli altri locali macchine, devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 1, 3, 6 e 7, nonché, ove necessario, conformemente alle norme di un organismo riconosciuto, alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4. L'utilizzazione di visori di flusso negli impianti di lubrificazione non è tuttavia esclusa, a condizione che sia dimostrato a seguito di prova che il loro grado di resistenza al fuoco sia adeguato.

Paragrafo 11

I mezzi adottati per l'immagazzinamento, la conservazione, la distribuzione e l'utilizzazione degli oli infiammabili (diversi da quelli previsti dal paragrafo 10), destinati ad un impiego sotto pressione negli impianti di trasmissione di energia, di comando, di attivazione e di riscaldamento devono essere conformi alle norme di un organismo riconosciuto. Nei luoghi in cui sono presenti fonti suscettibili di infiammarsi, tali mezzi devono almeno corrispondere alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 nonché a quelle dei paragrafi 3 e 7, quanto a robustezza di costruzione.

Regola 12: **Protezione contro il rumore**

Devono essere adottate misure per ridurre gli effetti del rumore sul personale che si trova nei locali macchine ai livelli del codice IMO relativo al livello acustico a bordo delle navi (Code on Noise Levels on Board Ships)[7].

Regola 13: **Mezzi di governo**

Paragrafo 1

Le navi sono provviste di un mezzo di governo principale e di un mezzo ausiliario di manovra del timone conformemente alle norme di un organismo riconosciuto. Il mezzo di governo principale ed il mezzo ausiliario di manovra del timone devono essere sistemati, per quanto possibile e ragionevole, in maniera tale che il mancato funzionamento di uno di essi non renda inutilizzabile l'altro.

Regola 16: **Fonte principale di energia elettrica**

Paragrafo 1, lettera a)

Ogni nave, sulla quale l'energia elettrica costituisce mezzo per azionare i sistemi ausiliari indispensabili per la propulsione e la sicurezza della stessa, deve essere provvista di almeno due gruppi elettrogeni uno dei quali può essere azionato dal motore principale. Sono consentiti altri dispositivi idonei a fornire una potenza elettrica equivalente.

CAPITOLO V: PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO, RILEVAZIONE ED ESTINZIONE DELL'INCENDIO E LOTTA CONTRO L'INCENDIO

Regola 1: **Disposizioni generali**

Lettera c)

Metodo IIF: installazione di un impianto automatico di allarme e di rilevazione in tutti i locali in cui si reputa che un incendio possa avere origine, generalmente senza alcuna restrizione circa il tipo delle paratie divisionali interne, a condizione, tuttavia, che la superficie di qualsiasi locale o locali, delimitata da divisioni di classe "A" o "B", non sia in nessun caso superiore a 50 m^2. Tuttavia, l'amministrazione può aumentare questa superficie fino a 75 m^2 per i locali pubblici.

Regola 2: **Definizioni**

Paragrafo 1

Per "materiale incombustibile" si intende un materiale che non brucia né esala vapori infiammabili in quantità sufficienti da innescare l'autocombustione a una temperatura di circa 750 °C. Questa proprietà è determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code)[8]. Ogni altro materiale è da considerarsi "materiale combustibile".

Il paragrafo 2 viene così modificato:

"Prova standard del fuoco": prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo. La metodologia delle prove deve essere conforme al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

---

[7] Il codice relativo al livello acustico a bordo delle navi adottato dall'IMO con la risoluzione A.468(XII) il 19 novembre 1981.

[8] Il codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco (codice FTP), adottato dal comitato per la sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 61(67)

Paragrafo 3 (ultima frase)

L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia o di ponte per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Paragrafo 4 (ultima frase)

L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Paragrafo 6 (ultima frase)

L'amministrazione dello Stato di bandiera deve richiedere una prova su un prototipo di paratia per garantire che risponda ai suddetti requisiti in ordine alla resistenza al fuoco e all'aumento della temperatura, in base al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Paragrafo 9

Per "limitata capacità di propagazione della fiamma" si intende che la superficie descritta limita in maniera adeguata la propagazione delle fiamme. Tale proprietà viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Regola 4: **Paratie situate all'interno di locali d'alloggio e di servizio**

Paragrafo 4

Metodo IIIF: la costruzione delle paratie che, ai sensi della presente regola o di altre regole della presente parte, non devono essere divisioni di classe "A" o "B" non è soggetta a nessuna restrizione. In nessun caso la superficie di un locale di alloggio o di un gruppo di locali di alloggio delimitato da divisioni continue di classe "A" o "B" deve superare i 50 m², tranne nel caso particolare in cui paratie di classe "C" sono richieste in conformità della tabella 1 della regola 7. Tuttavia, l'amministrazione può aumentare questa superficie fino a 75 m² per i locali pubblici.

Regola 7: **Integrità al fuoco delle paratie e dei ponti**

Ultima nota alle tabelle

(*) Quando nella tabella figura un asterisco, la divisione deve essere di acciaio o di materiale equivalente senza dover essere di classe "A".
Quando un ponte viene forato per il passaggio di cavi elettrici, tubi e condutture di ventilazione i fori devono essere resi stagni al passaggio di fiamme e fumo.

Regola 8: **Particolari di costruzione**

Paragrafo 3, metodi IF, IIF e IIIF

a) Salvo nei locali da carico e nei compartimenti frigoriferi di locali di servizio, i materiali isolanti devono essere incombustibili. Gli schermi antivapore ed i materiali adesivi utilizzati per l'isolamento dei sistemi di distribuzione dei fluidi freddi nonché per l'isolamento degli accessori delle tubazioni non è necessario che siano incombustibili, ma devono essere usati nella quantità più piccola possibile e la loro superficie esposta deve possedere un grado di resistenza alla fiamma conformemente a quanto stabilito dal codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code). Nei locali ove è possibile che penetrino prodotti petroliferi, la superficie del materiale isolante deve essere stagna agli idrocarburi ed ai relativi vapori degli idrocarburi.

Regola 9: **Impianti di ventilazione**

Paragrafo 1, lettera a)

Le condotte di ventilazione devono essere di materiale incombustibile. Tuttavia, le condotte la cui lunghezza non supera in generale i 2 m e la cui sezione non supera gli 0,02 m² non è necessario che siano di materiale incombustibile, a condizione che siano soddisfatte le seguenti disposizioni:

i) tali condotte devono essere di un materiale che abbia un basso rischio di incendio, determinato conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Regola 11: **Disposizioni varie**

Paragrafo 2

Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in grande quantità fumi, gas o vapori tossici. Tale proprietà viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Regola 12: **Immagazzinaggio delle bombole a gas e di altri prodotti pericolosi**

Paragrafo 4

Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessità del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono essere di tipo certificato ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali: pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.

Regola 13: **Mezzi di sfuggita**

Paragrafo 1

In tutti i locali di alloggio e nei locali in cui normalmente presta servizio l'equipaggio, esclusi i locali macchine, devono essere sistemate scale e scalette, in modo da assicurare un mezzo di sfuggita rapido verso il ponte scoperto e, di qui, verso le imbarcazioni e le zattere di salvataggio. In particolare, relativamente a tali locali:

e) la continuità dei mezzi di sfuggita deve essere a soddisfazione dell'amministrazione. Le scale e i corridoi impiegati come mezzi di sfuggita devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm ed essere dotati di corrimano almeno su un lato. I vani porta che danno accesso a una scala devono avere una larghezza effettiva di almeno 700 mm.

Paragrafo 2

Tutti i locali macchine di categoria A devono essere provvisti di due mezzi di sfuggita costituiti:

a) da due gruppi di scalette d'acciaio, distanziati tra loro il più possibile e terminanti con porte, anch'esse tra loro distanziate, sistemate nella parte superiore del locale e dalle quali sia possibile accedere al ponte scoperto. In linea generale, una di tali scalette deve offrire una protezione continua contro il fuoco a partire dalla parte bassa del locale e fino a una posizione sicura, situata al di fuori del locale. L'amministrazione, tuttavia, può non richiedere una simile protezione se, tenuto conto della particolare disposizione o delle dimensioni del locale macchine, esiste un mezzo di sfuggita sicuro dalla parte bassa del locale. Tale protezione deve essere di acciaio, isolata secondo la norma della classe "A-60" ed essere dotata di una porta d'acciaio di classe "A-60" a chiusura automatica nella parte bassa del locale; o

Regola 14: **Impianti automatici di estinzione ad acqua spruzzata, di segnalazione e localizzazione di incendio (Metodo IIF)**

Paragrafo 11

Per ciascuna sezione deve essere previsto un numero di testine spruzzatrici di ricambio.

I ricambi devono includere tutti i tipi e le qualità installate sulla nave nella quantità seguente:

- meno di 100 testine spruzzatrici: 3 testine spruzzatrici di ricambio,
- meno di 300 testine spruzzatrici: 6 testine spruzzatrici di ricambio,
- da 300 a 1000 testine spruzzatrici: 12 testine spruzzatrici di ricambio.

Regola 15: **Impianto automatico di segnalazione e di rilevazione d'incendio (Metodo III F)**

Paragrafo 4

L'impianto deve entrare in funzione sotto l'effetto di un aumento anormale della temperatura dell'aria e di una anormale concentrazione di fumo o di altri fattori indicanti un inizio di incendio in uno qualunque dei locali protetti. Gli impianti che reagiscono alle variazioni di temperatura dell'aria devono entrare in funzione ad una temperatura non inferiore a 54 °C e non superiore a 78 °C quando l'aumento della temperatura fino ai livelli indicati non superi 1 °C al minuto. L'amministrazione può aumentare la temperatura alla quale l'impianto entra in funzione fino a 30 °C al di sopra della temperatura massima a cielo dei locali essiccatoi o di analoghi locali nei quali la temperatura ambiente è di norma elevata. I dispositivi che reagiscono ad una concentrazione di fumo devono entrare in funzione quando l'intensità di un raggio luminoso diminuisce. Tali dispositivi devono essere certificati per entrare in funzione prima che la densità del fumo superi il 12.5 % di oscuramento per metro, ma non prima che la densità del fumo superi il 2 % di oscuramento per metro. L'amministrazione può accettare altri sistemi di entrata in funzione che abbiano la stessa efficacia. L'impianto di rivelazione non deve essere utilizzato per altro scopo che non sia la rivelazione di un incendio.

Regola 17: **Pompe da incendio**

Paragrafo 2

Se il verificarsi di un incendio in un qualsiasi compartimento rischia di mettere fuori uso le pompe da incendio, deve essere previsto un altro mezzo di rifornimento dell'acqua necessaria per la lotta antincendio. A bordo delle navi di lunghezza uguale o superiore a 75 m, tale mezzo alternativo deve consistere in una pompa di emergenza fissa, indipendente. Tale pompa di emergenza deve essere di potenza tale da fornire due getti d'acqua a una pressione minima di 0.25 N/mm^2.

Regola 20: **Estintori**

Paragrafo 2

1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.

2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.

3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

Paragrafo 4

Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che è stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.

Regola 21: **Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio**

Paragrafo 2

1. Per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.

2. Per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.

3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

Regola 24: **Equipaggiamento per vigili del fuoco**

Paragrafo 1

A bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO per i sistemi di sicurezza antincendio (IMO Fire Safety Systems Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2. Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.

Regola 25: **Piani per la difesa contro il fuoco**

Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente. I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).

Regola 28: **Protezione strutturale contro il fuoco**

Paragrafo 2, lettera a)

Sulle navi il cui scafo è in materiale incombustibile, i ponti e le paratie che separano i locali macchine di categoria "A" dai locali di alloggio, locali di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-60" quando i locali macchine di categoria "A" non sono provvisti di un impianto fisso di estinzione incendi e di classe "A-30" quando un tale impianto vi sia sistemato. I ponti e le paratie che separano gli altri locali macchine dai locali di alloggio, da quelli di servizio o dalle stazioni di comando devono essere di classe "A-0".

I ponti e le paratie che separano le stazioni di comando dai locali di alloggio e da quelli di servizio devono essere di classe "A" in conformità con le tabelle 1 e 2 della regola 7 del presente capitolo; l'amministrazione può tuttavia autorizzare la sistemazione di paratie di classe "B-15" per separare ad esempio la cabina del capitano dalla timoneria, se tali locali sono considerati parte della timoneria.

Regola 31: **Disposizioni varie**

Paragrafo 1

Le superfici visibili situate nei locali di alloggio, di servizio, nelle stazioni di comando, nei corridoi e nei cofani delle scale e le superfici nascoste dietro paratie, soffittature, pannellature e rivestimenti nei locali di alloggio, di servizio, e nelle stazioni di comando devono avere una limitata attitudine alla propagazione della fiamma, determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Paragrafo 3

Le pitture, vernici ed altri prodotti di finitura utilizzati sulle superfici interne visibili non devono sviluppare in gran quantità fumi, gas o vapori tossici. Tale proprietà viene determinata conformemente al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code).

Regola 32: **Immagazzinaggio delle bombole di gas e di altri prodotti pericolosi**

Paragrafo 4

Nei compartimenti utilizzati per l'immagazzinaggio di liquidi altamente infiammabili o di gas liquefatti non possono essere autorizzati impianti ed attrezzature elettriche salvo se indispensabile per le necessità del servizio all'interno dei predetti compartimenti. Quando sono installate attrezzature elettriche, esse devono essere di tipo certificato ed essere conformi alle disposizioni pertinenti della norma internazionale CEI 79 "Electrical apparatus for explosive gas atmospheres". Le sorgenti di calore devono essere tenute lontane da tali locali; pannelli con la scritta "Vietato fumare" e "Vietate le fiamme libere" devono essere piazzati in posti ben visibili.

Regola 38: **Estintori**

Paragrafo 2

1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.

2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.

3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

Paragrafo 4

Gli estintori devono essere esaminati annualmente da un esperto autorizzato dall'amministrazione. Ogni estintore deve recare un segno che indichi che è stato esaminato. Tutti i contenitori di estintori a pressione permanente e i flaconi propellenti degli estintori non pressurizzati devono subire ogni 10 anni un test della pressione idraulica.

Regola 39: **Estintori portatili nelle stazioni di comando, nei locali alloggio e nei locali di servizio**

Paragrafo 2

1. Ad eccezione dei casi menzionati al paragrafo 2 per ogni tipo di estintore ricaricabile a bordo, sono necessarie cariche di ricambio al 100 % per i primi dieci estintori e cariche di ricambio al 50 % per tutti gli altri, con un limite massimo di 60 unità.
2. Per le navi di lunghezza inferiore a 45 m e per ogni tipo di estintore non ricaricabile a bordo, invece delle cariche di ricambio deve essere prevista una quantità supplementare pari al 50 % di estintori dello stesso tipo e capacità.
3. A bordo della nave devono essere conservate le istruzioni per il ricarico. Per il ricarico possono essere usati solo ricambi approvati per gli estintori in questione.

Regola 41: **Equipaggiamento per vigili del fuoco**

Per le navi di lunghezza superiore a 45 m, a bordo devono essere sistemati almeno due equipaggiamenti per vigili del fuoco, che devono essere conformi al codice IMO relativo alle procedure di prova del fuoco (IMO Fire Test Procedures Code), capitolo III, regola 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2.

Per ogni dispositivo di respirazione richiesto devono essere previste due cariche di ricambio.

Regola 42: **Piani per la difesa contro gli incendi**

Un piano per la difesa contro il fuoco deve essere esposto permanentemente.
I contenuti di tale piano devono essere conformi alla risoluzione IMO A.654(16) relativa ai simboli grafici per i piani di difesa contro il fuoco (Graphical symbols for fire control plans) e alla risoluzione IMO A.756(18) relativa agli orientamenti da fornire congiuntamente ai piani di difesa contro il fuoco (Guidelines on the information to be provided with fire control plans).

L'amministrazione può dispensare da questa prescrizione le navi di lunghezza inferiore a 45 m.

CAPITOLO VI: PROTEZIONE DELL'EQUIPAGGIO

Regola 3: **Parapetti e ringhiere**

Paragrafo 2

La distanza verticale minima tra il massimo galleggiamento di esercizio ed il punto più basso del parapetto, o il bordo del ponte di lavoro nel caso di ringhiere, deve assicurare una adeguata protezione dell'equipaggio contro l'imbarco di acqua sul ponte, tenuto conto degli stati del mare e delle condizioni meteorologiche nelle quali la nave può operare, le zone di operazione, il tipo della nave ed il suo metodo di pesca. Il bordo libero misurato a centro nave dal bordo del ponte di lavoro dal quale si effettuano le operazioni di pesca non deve essere inferiore a 300 mm o inferiore al bordo libero corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile, se questo è più elevato. Per le navi con ponti di lavoro protetti e disposti in modo tale che l'acqua non possa penetrare negli spazi di lavoro protetti non è previsto un bordo libero minimo, se non quello corrispondente alla massima immersione di esercizio ammissibile.

Regola 4: **Scale e scalette**

Per la sicurezza dell'equipaggio, devono essere sistemate scale e scalette di adeguate dimensioni e robustezza, munite di mancorrenti e di gradini antisdrucciolevoli in conformità delle norme ISO pertinenti.

CAPITOLO VII: MEZZI DI SALVATAGGIO

Regola 3: **Valutazione, prova ed approvazione dei mezzi di salvataggio**

Paragrafo 2

Prima di concedere la propria approvazione, l'amministrazione deve assicurarsi che i mezzi di salvataggio vengano sottoposti a prove per confermare la loro conformità con le prescrizioni del presente capitolo, conformemente con le disposizioni della

direttiva 96/98/CE del Consiglio"[*] sull'equipaggiamento marittimo, contenente le raccomandazioni dell'IMO relativo alla prova dei mezzi di salvataggio.

Paragrafo 6

I mezzi di salvataggio prescritti nel presente capitolo, per i quali la parte C non contiene la descrizione delle caratteristiche, devono essere a soddisfazione dell'amministrazione, tenuto conto della descrizione delle caratteristiche di cui al capitolo III della convenzione Solas del 1974 modificata e nel codice internazionale IMO per le procedure dei mezzi di salvataggio (IMO International Life-Saving Appliance Code).

Regola 6: **Disponibilità e sistemazione dei mezzi di salvataggio collettivo e dei battelli di emergenza**

Paragrafo 4, lettera a)

Ogni mezzo collettivo di salvataggio deve essere sistemato:

- in modo che il mezzo e i dispositivi di sistemazione non interferiscano con la manovra di messa a mare di qualsiasi altro mezzo collettivo di salvataggio in qualsiasi altra zona per la messa a mare,

- quanto più vicino possibile alla superficie dell'acqua, compatibilmente con i criteri di sicurezza e di praticità, e, nel caso non si tratti di zattere destinate ad essere gettate a mare, in posizione tale che, nella posizione di imbarco, non si trovi a meno di 2 m al di sopra della linea di galleggiamento quando la nave è a carico massimo, l'assetto è sfavorevole fino a 10 e lo sbandamento giunge a 20 °C su uno qualsiasi dei bordi o fino all'angolo al quale il ponte scoperto si trova immerso, se tale angolo è inferiore,

- sia in condizioni da essere sempre pronto all'uso in modo che due membri dell'equipaggio possano prepararlo per l'imbarco di persone e la messa a mare in meno di 5 minuti,

- sia pienamente equipaggiato come prescritto nel presente capitolo.

Regola 23: **Battelli di emergenza**

Paragrafo 1, lettera b)

I battelli di emergenza possono essere rigidi o gonfiabili o di tipo misto e devono:

i) essere di lunghezza non inferiore a 3,8 m e non superiore a 8,5 m, salvo per le navi di lunghezza inferiore a 45 m a bordo delle quali, a causa delle dimensioni o per altre ragioni che rendano irragionevole o impossibile l'utilizzo, l'amministrazione può accettare battelli di emergenza di lunghezza minore purché non inferiore a 3,3 m;

ii) essere in grado di trasportare almeno cinque persone sedute e una sdraiata, oppure, per le navi di lunghezza inferiore a 45 m con battelli di emergenza di lunghezza inferiore a 3,8 m, essere in grado di trasportare almeno quattro persone sedute e una sdraiata.

Paragrafo 1, lettera c)

Il numero di persone che un battello di emergenza può essere autorizzato a trasportare è determinato dall'amministrazione mediante una prova a persone sedute. La capacità minima di trasporto deve essere calcolata ai sensi della regola 23, paragrafo 1, lettera b), punto ii). I posti a sedere, salvo quello del timoniere, possono essere sul pavimento della barca. I posti a sedere non devono trovarsi sul capo di banda, sullo specchio di poppa o sui galleggianti gonfiabili disposti sui lati dell'imbarcazione.

---

[*] GU L 46 del 17 - 2 - 1997, pag. 25

03A00568

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 novembre 2002.

Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modifiche;

Visto l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione per idrocarburi da parte dei titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi, con esclusione dal contributo dei rilievi geologici e del riprocessamento dai dati geofisici;

Visto l'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase di avanzata coltivazione per garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneità del giacimento all'attività di stoccaggio o all'incremento della capacità di stoccaggio;

Visto l'art. 4, comma 7, e l'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive), sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione, ad opera della regione interessata, dei contributi di cui sopra;

Considerato che ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca di idrocarburi in terraferma sono svolte dallo Stato d'intesa con le regioni interessate, ferma restando la competenza dello Stato sulle stesse attività svolte in mare;

Considerati i compiti in materia di gestione e programmazione del sistema nazionale degli stoccaggi, attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive) ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Considerati i compiti attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero delle attività produttive), Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 luglio 2000;

Sentita la Conferenza unificata, la quale nella riunione dell'11 luglio 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «programma»: il programma di rilievi geofisici condotto dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, oggetto di domande di contributo ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero il programma di studi, analisi e prove di iniezione effettuato dai titolari di concessioni di coltivazione o di stoccaggio, oggetto di domande di contributo ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) «regione interessata»: la regione nel cui territorio viene totalmente o prevalentemente eseguito il programma;

c) «soggetto gestore»: soggetto che concede ed eroga i contributi, cioè la regione interessata per i programmi che si svolgono in terraferma ed il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i programmi che si svolgono in mare;

d) «soggetto richiedente»: soggetto a favore del quale possono essere concessi ed erogati i contributi e che, in caso di programmi eseguiti in compartecipazione, viene indicato dai partecipanti per la presentazione della domanda di contributo anche in nome e per conto degli stessi. Per programmi da eseguire nell'ambito di titoli minerari, il soggetto richiedente coincide con il rappresentante unico. All'atto della concessione del contributo, il soggetto richiedente diviene il «beneficiario» del contributo.

Art. 2.

Modalità di gestione

1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l'adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Per le diverse tipologie d'intervento previste, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda, salvo quanto disposto all'art. 5, comma 3, ed all'art. 7, comma 2.

2. Le spese ammissibili per i programmi relativi ai rilievi geofisici riguardano l'esecuzione delle indagini, nonché le opere e gli altri lavori necessari alla loro esecuzione, e la relativa elaborazione dei dati. Le spese suddette si riferiscono ai costi, fatturati o documentati attraverso gli elementi della contabilità industriale, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della prospezione. Non sono ammissibili a contributo le spese generali ed amministrative dell'impresa.

3. Le spese ammissibili per i programmi relativi all'accertamento dell'idoneità alla conversione a stoccaggio di giacimenti e all'incremento delle capacità di stoccaggio riguardano l'esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e delle relative elaborazioni, l'acquisizione di dati di pozzo, diretti ed indiretti, per la caratterizzazione meccanica ed idraulica della copertura e del reservoir, realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento, l'esecuzione di prove di iniezione e degli interventi sui pozzi finalizzati alla loro realizzazione. Le spese suddette si riferiscono a costi, fatturati o documentati attraverso gli elementi della contabilità industriale, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità delle prove stesse. Non sono ammissibili a contributo le spese generali ed amministrative dell'impresa.

4. Sono escluse in generale per entrambe le tipologie di intervento le spese di acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto. Possono essere considerate ammissibili le spese sostenute con risorse proprie dalla ditta beneficiaria e rendicontate per mezzo di commesse interne di lavorazione, che si riferiscono al personale dedicato al programma, alle quote d'uso di macchine operatrici e di mezzi di trasporto, nonché ai materiali utilizzati per il programma.

Art. 4.

Durata dei programmi

1. I programmi non possono avere una durata superiore a tre anni, in relazione alla complessità e difficoltà tecnica della ricerca, decorrenti dalla data di inizio delle attività, indicata nella domanda di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 5.

Presentazione della domanda di contributo per rilievi geofisici

1. La domanda di contributo per rilievi geofisici che si svolgono in terraferma è presentata dal soggetto richiedente alla regione interessata ed in copia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, di seguito denominato Ministero.

2. Per i programmi che si svolgono in area marina, la domanda è presentata al Ministero ed è trasmessa contestualmente copia all'ufficio decentrato dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia di seguito denominato UNMIG, competente territorialmente.

3. In prima applicazione del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi inviano le domande con riferimento ai rilievi geofisici iniziati negli anni 2000 e 2001 o da iniziare nel 2002.

4. A decorrere dall'anno 2003 le domande di contributo sono inviate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno per programmi da iniziare nel medesimo anno.

5. La domanda in bollo è inviata a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Nelle domande di contributo sono indicati il titolo minerario di cui il soggetto richiedente è in possesso, la localizzazione dei lavori, la regione eventualmente interessata, il totale dei costi previsti per i quali viene richiesto il contributo, la misura del contributo richiesto, non superiore al 40% di detti costi e la data di inizio delle attività.

7. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione dettagliata sui rilievi geofisici, comprendente: quadro geologico, modalità e tempi di esecuzione, nonché obiettivi programmati;

b) eventuale copia della certificazione ambientale, conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, posseduta dal soggetto richiedente;

c) prospetto delle spese previste secondo il modello di cui all'allegato 1, a firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) dichiarazione dell'impegno ad usare nello svolgimento delle gare di appalto per l'esecuzione dei rilievi geofisici, un criterio di selezione legato al possesso da parte delle società contrattiste di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le informazioni relative ai provvedimenti dichiarativi di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, negli ultimi cinque anni, di cui all'allegato 2;

f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando, con le opportune modifiche, il modello di cui all'allegato 2, circa la fruizione o meno di altri contributi per i rilievi geofisici in questione, a firma del legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle generalità dell'impresa, come da allegato 3.

h) eventuale altra documentazione prescritta da atti normativi regionali.

8. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione rilasciati dalla regione Siciliana in base alla normativa regionale, presentano al Ministero, oltre alla documentazione di cui al comma 7, l'atto amministrativo di rilascio del titolo minerario di cui sono in possesso e gli eventuali provvedimenti di proroga.

Art. 6.

Modalità di istruttoria delle domande e di concessione di contributo per rilievi geofisici

1. La regione interessata, nel caso di programmi che si svolgono in terraferma, ovvero il Ministero, per i programmi che si svolgono in mare, procedono all'esame delle domande, dichiarando irricevibili quelle presentate al di fuori dei termini prescritti nonché rigettando quelle prive dei requisiti previsti per la concessione del contributo ovvero, del tutto o in parte, delle indicazioni e della documentazione di cui al presente decreto.

2. Le regioni interessate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande previste dall'art. 5, effettuano l'istruttoria dei programmi, tenendo conto anche della compatibilità degli interventi previsti con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale ed energetica regionale.

3. Le regioni, entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 2, trasmettono al Ministero l'elenco delle domande valutate positivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria di cui al comma 5 per la concessione del contributo per rilievi geofisici, evidenziando il fabbisogno finanziario previsto.

4. Il Ministero effettua l'istruttoria dei programmi che si svolgono in mare, avvalendosi degli Uffici di cui all'art. 5, comma 2, e calcola i relativi contributi concedibili, in misura non superiore al 40% dei costi ammessi.

5. Nel caso l'importo delle richieste complessive di contributi concedibili superi la disponibilità del fondo nell'anno, il Ministero convoca entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco delle domande valutate positivamente una conferenza di servizi con le regioni interessate e formula una proposta di graduatoria dei programmi agevolabili utilizzando i seguenti criteri sequenziali:

a) iniziative ordinate in funzione della novità dell'area o del tema di ricerca o degli obiettivi minerari interessati dai rilievi in programma;

b) in caso di equipollenza, costituisce criterio preferenziale di selezione delle iniziative, il possesso da parte del soggetto richiedente delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2000, n. 164, quindi l'elaborazione dei rilievi da parte del richiedente anche ai fini della conoscenza degli acquiferi profondi, quindi il possesso di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, implementato da parte del soggetto richiedente ed infine il grado di innovazione delle tecniche di acquisizione e/o di processamento dei dati in relazione alle caratteristiche dell'area ed al tema di ricerca interessato dai rilievi in programma.

La graduatoria viene valutata ed approvata in conferenza di servizi con le regioni interessate.

6. Il Ministero, in base a quanto stabilito in conferenza di servizi, tenuto conto della localizzazione dei lavori oggetto delle domande e della entità dei contributi richiesti e valutati ammissibili, procede al calcolo della quota parte della disponibilità di cui al comma 5 da destinare ai contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in area marina e della quota parte della stessa disponibilità da destinare ai contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in terraferma, ripartendo altresì quest'ultima tra le regioni interessate.

7. Il Ministero, entro centottanta giorni dal termine di presentazione delle domande previsto dall'art. 5, dà comunicazione delle risultanze dei calcoli di cui ai commi 5 e 6 alle regioni interessate ed al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda all'assegnazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei relativi fondi alle regioni interessate per l'erogazione dei contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in terraferma e al Ministero per l'erogazione dei contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in area marina.

8. Le regioni interessate e il Ministero, nell'ambito dei fondi assegnati, stabiliscono l'entità del contributo per ciascuna delle domande di propria competenza ed emanano i provvedimenti di concessione del contributo o di eventuale rigetto delle domande, evidenziandone le motivazioni e dandone comunicazione ai titolari delle domande stesse.

9. Le regioni interessate comunicano al Ministero i propri provvedimenti di concessione del contributo o di rigetto delle domande.

10. Con il decreto di concessione di cui al comma 8 sono altresì specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonché i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

Art. 7.

Contributo per l'accertamento dell'idoneità alla conversione a stoccaggio di giacimenti e all'incremento delle capacità di stoccaggio

1. Le domande di contributo sono inviate in base alle disposizioni dell'art. 5 in quanto applicabili.

2. In prima applicazione del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio per idrocarburi inviano le domande con riferimento agli studi, analisi e prove di iniezione iniziati negli anni 2000 e 2001 o da iniziare nel 2002.

3. A decorrere dall'anno 2003 le domande di contributo sono inviate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno per programmi da iniziare nel medesimo anno.

4. La relazione a corredo delle domande di contributo, di cui all'art. 5, comma 7, lettera *a)*, riguarda in tal caso gli studi, le analisi e le prove di iniezione da eseguire e comprende: quadro geologico, strutturale, stratigrafico e giacimentologico, modalità e tempi di esecuzione, obiettivi programmati. Nella relazione devono altresì essere previste le modalità di esecuzione dei controlli microsismico ed altimetrico.

5. Per l'istruttoria delle domande e per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, considerando che per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili la conferenza di servizi utilizza i seguenti criteri sequenziali:

a) iniziative ordinate in funzione della capacità potenziale di stoccaggio in relazione al GOIP del serbatoio interessato dal programma o al suo incremento;

b) in caso di equipollenza, le iniziative sono ordinate in funzione della localizzazione favorevole del serbatoio interessato dal programma in relazione ai centri di consumo e quindi della prevalenza nel programma dell'ammontare delle spese per le attività individuate con *a)*, *b)*, *d)* nella lettera *A)*, punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto rispetto alle attività individuate con la restante lettera *c)*.

6. Copia del decreto di concessione è trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Art. 8.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione dei contributi è effettuata dal soggetto gestore, che può concedere, su richiesta del beneficiario ed all'avvio dell'iniziativa, un'anticipazione del contributo concesso. Il relativo saldo è effettuato successivamente all'accertamento di spesa dell'intervento di cui all'art. 9, comma 1. Per i programmi di competenza del Ministero l'anticipazione non può essere superiore al 30% del contributo concesso.

2. Per l'ottenimento dell'anticipazione del contributo spettante, il richiedente presenta specifica domanda e dichiarazione, come da allegato 4, in cui attesta la data di avvenuto inizio dei lavori ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. A tale documentazione è allegata apposita fidejussione o polizza assicurativa per l'ammontare dell'importo richiesto emessa a favore del soggetto gestore esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d'Italia.

3. Ai fini dell'erogazione a saldo, il beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro novanta giorni dalla data di completamento del programma, apposita domanda con allegate la rendicontazione delle spese sostenute a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all'allegato 4 e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell'intervento.

Art. 9.

Accertamenti e revoche

1. Il soggetto gestore dispone, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun programma. A tal fine le regioni possono avvalersi degli uffici di cui all'art. 5, comma 2. Per gli accertamenti sui programmi di sua competenza il Ministero nomina una commissione di almeno due componenti di cui uno appartenente all'UNMIG.

2. Scopo dei controlli di cui al comma 1 è l'accertamento dell'esecuzione del programma e dell'ammissibilità e congruità dei relativi costi sostenuti, nell'ambito di quelli riconosciuti, nonché dell'ammissibilità di eventuali variazioni dei programmi ammessi a contributo effettuate in base a motivate scelte tecniche, senza mutare gli obiettivi dei programmi approvati.

3. Il funzionamento delle commissioni nominate dal Ministero è regolato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 maggio 2001.

4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il soggetto gestore dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, ai sensi dell'art. 75 e per gli effetti dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall'art. 4 per la realizzazione del programma;

c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 8, comma 3;

d) mancata o parziale realizzazione del programma;

e) mancata restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione e non dovuto.

5. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 4, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e restituisce in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Attività produttive, foglio n. 181

ALLEGATO 1

RIEPILOGO DELLE SPESE DEL PROGRAMMA

A) Le spese esposte nel programma sono classificate, secondo il tipo di intervento, per voci di attività secondo il seguente prospetto:

1. Rilievi geofisici.

	Euro
a) esecuzione delle indagini	
b) opere e altri lavori necessari alla esecuzione delle indagini	
c) elaborazione dei dati geofisici	
Totale . . .	

2. Accertamento capacità di stoccaggio.

	Euro
a) esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e relative elaborazioni	
b) acquisizione di dati di pozzo, diretti ed indiretti	
c) realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento	
d) interventi su pozzi finalizzati alla esecuzione di prove di iniezione	
Totale . . .	

B) Le stesse spese sono altresì classificate per voci di spesa secondo il seguente prospetto:

	Euro
B1 - Prestazione di terzi per servizi	
B2 - Prestazione di terzi per lavori/forniture	
B3 - Commesse interne di lavorazione	
Totale . . .	

Prestazioni di terzi (B1 e B2) - Le consulenze e/o le commesse a terzi sono attribuite attraverso lettere di incarico o contratti. I relativi costi sono documentati mediante fattura e sono calcolati sulla base dell'ammontare delle fatture al netto di IVA.

Per quanto riguarda le spese relative al punto B3, le stesse sono esposte mediante specifica indicazione, con riferimento alle voci d'attività di cui al punto *A)*, dei costi relativi alla direzione tecnica, al personale operativo, alle quote d'uso degli eventuali macchinari/attrezzature ed al materiale di consumo utilizzati (1):

Attività (LM/Euro)	Direzione tecnica	Personale operativo	Quote d'uso	Materiali	Totale
Voce *a)*					
Voce *b)*					
Voce *c)*					
Voce *d)*					

---

(1) Elementi per valutare le singole voci relative al punto B3.

Commesse interne - Si intendono per commesse interne tutte ed esclusivamente le prestazioni effettuate da personale e/o da reparti dell'azienda. Dette prestazioni sono comunque essere documentate con l'emissione di appositi ordini scritti e numerari e/o attraverso l'apertura di apposite commesse, anche numerate. I costi delle varie voci di spesa sono determinati con i criteri esposti ai punti seguenti della presente nota.

Spese di direzione tecnica - Riguardano le sole spese per la funzionalità organizzativa delle attività. Sono da suddividere, qualora ricorrano le condizioni, in costi sopportati nel luogo ove si svolge la ricerca e costi sopportati in altre sedi. In quest'ultimo caso, è fornita, per ciascuna spesa, la giustificazione della percentuale adottata per definire i costi da attribuire al programma.

Costo del personale operativo - È determinato in base alle ore lavorative effettivamente prestate e valutate al costo industriale.

Attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti - In questa voce sono incluse attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti acquistati da terzi per la realizzazione del programma di ricerca. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo sono i seguenti:

1. le attrezzature, la strumentazione, i macchinari e gli impianti esistenti e già ammortizzati non sono computabili ai fini del finanziamento;

2. il costo delle attrezzature, della strumentazione, del macchinario e impianti in corso di ammortamento o di nuovo acquisto, da utilizzare esclusivamente per il programma di ricerca è determinato, nel caso di beni in corso di ammortamento dalle risultanze contabili ufficiali (libro dei cespiti), nel caso di beni di nuovo acquisto in base alle fatture (al netto di IVA più dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali). Il costo da imputare alla ricerca è individuato in ragione della quota d'uso per i periodi stabiliti di durata della ricerca stessa (per quota d'uso si intende l'ammortamento fiscale riconosciuto per il bene in questione);

3. il costo, da calcolarsi con il sistema di cui al punto precedente, relativo ad attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per la realizzazione del programma, è ammesso al finanziamento in rapporto all'impiego effettivo per il programma di ricerca.

Materiali - In questa voce si comprendono le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico e quelli durevoli impiegati dagli addetti per lo svolgimento del programma. I costi relativi, in caso di acquisto, sono documentati con fattura e calcolati in base al prezzo di fattura al netto di IVA più dazi doganali, trasporto e imballo, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, la loro individuazione è fatta risultare dai buoni di prelievo ed il loro costo è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Sono escluse in generale tutte le spese riconducibili al funzionamento dell'attività ed all'acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del decreto D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome) (nome)
nato/a a .... (.........) il ....
(luogo) (prov.)
residente a .... (.........) in via .... n. ......
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di .... dell'impresa ...., con sede legale in .... via .... n. ......
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara:

che a carico della sopra citata ditta negli ultimi cinque anni non sono stati emessi provvedimenti dichiarativi di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;

che in riferimento ai soggetti controllati (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252):

codice fiscale	denominazione	prov. sede
....	....	....

cognome	nome	sesso	prov. nascita	data nascita
....	....	....	....	....

«nulla osta» ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il dichiarante
....

Ai sensi dell'art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome) (nome)
nato/a a .... (.........) il ....
(luogo) (prov.)
residente a .... (.........) in via .... n. ......
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di .... dell'impresa ...., con sede legale in .... via .... n. ......
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara:

Generalità dell'impresa

codice fiscale e numero d'iscrizione: .... del registro delle imprese di .... data di iscrizione: ....../....../..........
iscritta nella sezione .... il...... /...../..........
iscritta con il numero repertorio economico amministrativo .... il...../...../..........
denominazione: ....
forma giuridica: ....
partita IVA: ....
sede: .... (.....)
Internet: .... e-mail: ....
telefono: ....../.......................... telefax: ....../..........................
costituita con atto del ....../....../..........
totale quote in lire/euro .... / ....
durata della società: data termine: ....../....../.......... con proroga tacita ogni ....
data inizio attività: ....../....../...............
attività: .... dal ....../....../........
...., dal ....../....../........

Codice attività '91	Codice importanza	Data inizio
....	....	....
....	....	....

Licenze ed autorizzazioni.

Titolari di cariche o qualifiche

Socio ....
nato a .... (....) il ..../...../.........
codice fiscale: .... residente a: .... (.....)
amministratore unico dal ....../....../............
Socio ....
nato a .... (....) il ..../...../.........
codice fiscale: .... residente a: .... (.....)
Presidente del collegio sindacale - nominato il ..../...../......... sino al ....../....../......... durata in carica per ..... anni..............................
nato a .... (.....) il ..../...../.........
codice fiscale .... residente a: .... (.....)

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

....
(luogo, data)

Il dichiarante
....

Ai sensi dell'art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a ....
(cognome) (nome)
nato/a a .... (.........) il ....
(luogo) (prov.)
residente a .... (.........) in via .... n. ......
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di .... dell'impresa ...., con sede legale in .... via .... n. ......
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Dichiara

....
....
....
....
....

....
(luogo, data)

Il dichiarante
....

Ai sensi dell'art. 38, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

03A00519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 99/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n.388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 29, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che stabilisce il mantenimento in bilancio delle disponibilità finanziarie relative agli articoli 9 e 10 della succitata legge n. 211/1992 e non utilizzate al 31 dicembre 1998;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui sopra, ammettendo a finanziamento numerosi interventi sulla base di apposite graduatorie redatte dalla commissione di alta vigilanza (CAV), istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della normativa richiamata;

Vista la relazione aggiornata sullo stato di attuazione del programma di investimenti nel settore del trasporto di massa, trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 511 (Segr)E.41 del 24 maggio 2002;

Vista la nota n. (SegrTIF)1111.E.45 del 22 ottobre 2002, con la quale il citato Ministero ha evidenziato come si sia verificata disparità di trattamento tra le iniziative finanziate successivamente all'entrata in vigore delle norme che hanno elevata il contributo statale al 60% del costo, sia per gli interventi di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziata, sia per le ferrovie concesse e talune delle iniziative finanziate in precedenza, proponendo quindi di procedere alla rideterminazione delle quote di contributo sinora assegnate, in modo da prevedere tale tetto per tutte le opere non altrimenti finanziate, con riferimento al costo indicato nell'ultima delibera e sulla base del saggio reale di interesse nell'ipotesi in cui i mutui siano stati già attivati e sulla base del tasso vigente per gli altri casi;

Vista la nota n. 1362/211 PG del 22 ottobre 2002, con la quale la succitata amministrazione ha comunicato che l'intervento relativo alla metropolitana di superficie di Perugia, per il quale il costo originariamente stimato era stato poi ridimensionato a seguito dello stralcio di opere non strettamente correlate alle finalità della legge n. 211/1992, è stato rimodulato in relazione ad aggiornate scelte trasportistiche effettuate dal comune, assumendo la denominazione di «raddoppio ferroviario della tratta S. Anna - Ponte S. Giovanni» e recando una previsione complessiva di spesa riallineata a quella a suo tempo considerata da questo Comitato;

Vista la nota n. 1417/211 del 30 ottobre 2002, con la quale il richiamato dicastero ha specificato i motivi che hanno determinato il ripristino del costo originario per altri interventi finanziati ex art. 10 della citata legge n. 211/1992, interventi il cui costo era stato ridimensionato con delibera 21 aprile 1999, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/1999);

Vista la nota n. 1416/211 del 30 ottobre 2002, con la quale il Ministero in questione ha fornito precisazioni, per le città di Genova e Venezia, in merito all'accorpamento, sotto un'unica denominazione, di interventi relativi alla medesima opera, ma approvati con delibere successive ed ha, altresì, esposto la situazione degli interventi relativi alle linee A e B della metropolitana di Roma, per i quali si è proceduto all'aggregazione in un'unica voce degli importi attinenti al materiale rotabile;

Preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella citata relazione sullo stato di attuazione del programma, ha sottolineato come gli interventi con lavori in corso rappresentino il 41,47% sul totale delle opere, gli interventi con gare in corso o da espletare il 13,09% e gli interventi ancora in istruttoria il 45,44%;

Preso atto che, nell'esporre i ritardi e le criticità registrati nella realizzazione degli interventi, il citato Ministero ha evidenziato come sia stato attivato un puntuale monitoraggio, imponendo ai soggetti beneficiari la tra-

smissione trimestrale di informazioni sullo stato dei lavori e sulle procedure di gara, e come si sia fatto ricorso – per accelerare l'attuazione degli interventi il cui termine di avvio era stato fissato dal Ministero – alla stipula con i soggetti beneficiari di accordi procedimentali che calibrano il cronoprogramma delle attività sulle specifiche esigenze del singolo intervento e correlano la revoca del finanziamento al mancato rispetto del cronoprogramma medesimo, salvo casi di forza maggiore;

Considerato che il citato Ministero, nella medesima ottica di assicurare velocizzazione alla realizzazione delle opere, propone di estendere la procedura degli accordi procedimentali anche agli interventi il cui termine di avvio è stato a suo tempo fissato in modo omogeneo da questo Comitato;

Considerato che, nel trasmettere i prospetti concernenti la rideterminazione dei contributi per gli interventi sinora finanziati, il suddetto Ministero riepiloga le disponibilità residue a seguito della ricognizione e prospetta l'opportunità di non procedere al loro utilizzo, in modo da consentire all'amministrazione stessa di elevare le quote di contributo in caso di variazioni in aumento dei tassi di interesse, fornendo tempestiva comunicazione dell'elevazione a questo Comitato;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 31 ottobre 2002, ha preso atto dei contenuti della citata relazione ed ha effettuato una prima valutazione positiva delle proposte di cui sopra;

Considerato che è successivamente emersa l'opportunità di procedere alla rimodulazione tecnico-economica di alcuni programmi di intervento rispetto alle previsioni contenute nei prospetti allora esaminati e che la relativa proposta è stata formalizzata, conclusasi l'apposita istruttoria con il parere della CAV, con nota n. 1544/TIF5/211 del 19 novembre 2002, nella quale si propone anche di procedere all'assegnazione definitiva di un finanziamento già attribuito in via programmatica al «sistema tranviario di Venezia»;

Considerato che è successivamente emersa anche l'opportunità di una diversa imputazione di due interventi concernenti la città di Roma, in relazione alle variazioni nel frattempo intervenute in merito al soggetto da considerare beneficiario del relativo finanziamento, e che il citato Ministero ha provveduto a formalizzare la proposta di variazione con nota n. 1280(Segr) E.4.1 del 26 novembre 2002;

Considerato che, con nota n. 6994 del 27 novembre 2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito precisazioni in ordine alle modifiche apportate agli originari prospetti di rideterminazione delle quote di contributo, al fine di adeguarli alle ulteriori rimodulazioni nel frattempo proposte e per procedere, in particolare, all'elevazione del contributo stesso per interventi finanziati in precedenza in misura inferiore alla soglia massima;

Ritenuto che la proposta di variante dell'intervento relativo alla ex «Ferrovia Penne-Pescara», del quale il Ministero di settore sottolinea comunque l'atipicità, debba essere ulteriormente approfondita, posto che la CAV - nell'astenersi dal formulare giudizi definitivi di merito - non ha offerto adeguate indicazioni per valutare la congruenza dell'intervento rivisitato e notevolmente ridimensionato, rispetto alle esigenze di mobilità dell'area interessata;

Ritenuto che le altre proposte formulate dal Ministero di settore siano condivisibili, in quanto mirate a velocizzare la realizzazione di interventi che assumono particolare significatività ai fini di uno sviluppo sostenibile dei trasporti, in linea con le indicazioni del Protocollo di Kyoto e con gli indirizzi del Piano generale dei trasporti e della logistica, sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunziato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 54/2001);

Ritenuto, in particolare, che sia opportuno procedere ad un'organica ricognizione di tutti gli interventi finanziati, in modo da disporre di un quadro aggiornato delle disponibilità residue esistenti;

Delibera:

1. Interventi avviati.

A seguito dell'avvenuta attivazione dei relativi mutui, il contributo assegnato, a carico delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, agli interventi riportati nell'allegato 1 – che forma parte integrante della presente delibera – è definitivamente quantificato nella misura indicata, nell'allegato medesimo, accanto a ciascun intervento, per il quale è altresì specificata la legge cui resta imputato l'onere relativo.

Analogo riepilogo della quota definitivamente assegnata agli interventi finanziati a carico degli stanziamenti di cui all'art. 10 della predetta legge, per i quali sono stati già accesi i relativi mutui, è riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. Interventi da avviare.

2.1. Rimodulazione precedenti programmi.

2.1.1. Rimodulazione finanziamento.

a) Interventi ex art. 9 della legge n. 211/1992

Gli interventi relativi alle tratte Brin - Canepari e Principe - Brignole della metropolitana del comune di Genova vengono unificati a quelli concernenti le «ulteriori opere» ed il contributo a carico dello Stato viene elevato al 60% dei costi indicati nella delibera 21 aprile 1999, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/1999) (388.375.588,12 euro pari a 752 miliardi

di lire), somma che risulta inferiore al costo approvato dal Ministero di settore. Nella tabella 3 viene indicata la quota di contributo assegnata in relazione al volume di investimenti da attivare (71.890.800,35 euro pari a 139,200 miliardi di lire), al netto del mutuo già acceso.

b) Interventi ex art. 10 della legge n. 211/1992

L'intervento finanziato a favore della Ferrovia Centrale Umbra denominato «Metropolitana di superficie di Perugia», il cui costo originario, pari a 48.223.646,50 euro (93.374.000.000 lire), era stato ridimensionato a 38.398.570,45 euro (74.350.000.000 lire) a seguito dello stralcio di opere non strettamente correlate alle finalità della suddetta legge, viene rimodulato in relazione ad alcune scelte trasportistiche effettuate nel frattempo dal comune interessato e ridefinito «raddoppio ferroviario della tratta S. Anna - Ponte S. Giovanni», il costo relativo, integralmente posto a carico dello Stato trattandosi di ferrovia già in gestione commissariale, è determinato in complessivi 48.223.646,50 euro, pari, cioè, all'importo originariamente considerato da questo Comitato.

Figurando già acceso un mutuo di 20.658.275,97 euro, cui corrisponde una quota annua di 3.189.432,24 euro per 8 anni, a carico del primo limite di impegno previsto dall'art. 10 della suddetta legge n. 211/1992, resta assegnata all'intervento una quota annua di 4.198.350,52 euro, sempre per 8 anni, a valere sul medesimo limite di impegno previsto dall'art. 10 della suddetta legge, quota che — al saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti nell'ottobre 2002 — sviluppa un volume di investimenti di 27.565.370,53 euro.

L'intervento concernente il triplicamento della tratta Napoli - Barra della Ferrovia Circumvesuviana e la prima fase Napoli — Nola - Baiano, per il quale questo Comitato nella delibera 20 dicembre 1995 aveva fatto riferimento al costo di 118.630.149,72 euro (229,7 miliardi di lire), successivamente ridimensionato a 117.235.716,09 euro (227 miliardi di lire) in sede di esame da parte della CAV, viene ricondotto al costo originario di 118.630.149,72 euro a seguito della correzione del relativo quadro economico effettuata in sede di approvazione dell'intervento da parte del Ministero di settore.

Il collegamento Soccavo (Ferrovia Circumflegrea) - Mostra (Ferrovia Cumana), ammesso a finanziamento con delibera 21 dicembre 1995 sulla base del costo complessivo di 149.809.685,63 euro (290,072 miliardi di lire), poi ridimensionato a 137.633.697,78 euro (266,496 miliardi di lire) in sede di approvazione progettuale da parte del Ministero di settore, al quale, quindi, con delibera 21 aprile 1999, era stata attribuita una quota di contributo suscettibile di generare un volume di investimenti di 66.923.001,44 euro (129,581 miliardi di lire), in relazione ai maggiori costi conseguenti alle modifiche richieste in sede di Conferenza di servizi per migliorare l'inserimento dell'opera nel tessuto urbano, viene ammesso a finanziamento sulla base del costo complessivo originario di 149.809.685,63 euro (290,072 miliardi di lire). All'intervento viene assegnata la quota di contributo annua specificata nell'allegato 4, suscettibile di sviluppare un volume di investimenti pari a 79.095.890,55 euro (153,151 miliardi di lire), corrispondente al costo, come sopra rideterminato, al netto del cofinanziamento regionale già disponibile (70.297.530,82 euro, pari a 136,115 miliardi di lire).

L'intervento relativo al ripristino della linea ferroviaria Foggia-Lucera delle Ferrovie del Gargano, già ammesso a finanziamento sulla base del costo di 25.813.548,73 euro (49,982 miliardi di lire), poi ridimensionato, con delibera 21 aprile 1999, n. 66, a 25.036.281,10 euro (48,477 miliardi di lire) in relazione all'onere complessivo risultante dal decreto dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo, viene ammesso a finanziamento nella misura del 60% del costo originario di 25.813.548,73 euro (49,982 miliardi di lire), corrispondente al 55,14% dell'importo effettivo dell'opera quale risulta dal nuovo quadro economico approvato — a seguito dell'incremento degli oneri per espropri — con decreto dirigenziale del Ministero di settore 6 aprile 2000, n. 502/211.

Per l'intervento «Collegamento Saronno - Malpensa» delle Ferrovie Nord - Milano viene confermato il costo di 296.959.101,78 euro (574,993 miliardi di lire) indicato nella delibera 21 dicembre 1995, posto che il nuovo importo di 102.416.501,83 euro (198,306 miliardi di lire) di cui alla delibera n. 66/1999, a quanto specificato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, era riferito all'approvazione di progetti parziali: la percentuale di finanziamento a carico dello Stato è contenuta nella misura del 17,4%, essendo la residua copertura assicurata da altre fonti di finanziamento.

2.1.2. Approvazione altre modifiche di programmi

Sono approvate le seguenti modifiche:

Gli interventi relativi alle linee A e B della metropolitana di Roma, finanziati con delibera 20 novembre 1995 a carico delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 211/1992, a seguito della richiesta avanzata dal comune di Roma al fine di procedere ad un'unica gara per la fornitura del materiale rotabile ed in relazione al parere favorevole a suo tempo espresso dalla CAV, vengono riaggregati in tre diverse voci:

potenziamento e ammodernamento delle linee A e B del costo complessivo di 107.954.469,16 euro (209,29 miliardi di lire), per cui è previsto il cofinanziamento a carico dello Stato nella misura del 60%, costituito dai lotti «nodo di Termini» e «deposito Osteria del Curato»;

«metropolitana linea B - diramazione Piazza Bologna - Piazza Conca d'oro», del costo complessivo di 386.516.343,28 euro (748,40 miliardi di lire), per il quale è, del pari, previsto un contributo a carico dello Stato del 60%;

«parco rotabile linea A, B e Bl», posto a carico dello Stato nella misura del 60% del costo che, ai fini all'esame, resta quantificato in 256.317.094,21 euro (496,30 circa miliardi di lire).

Sono approvate le varianti di tracciato ai progetti di cui appresso, sulle quali si è espressa favorevolmente la CAV nella seduta del 12 novembre 2002:

linea 2, tratta Peretola - Piazza Beccaria che viene ora denominata «tratta Peretola - Piazza della Libertà», e linea 3, primo lotto Careggi - Viale Strozzi, del comune di Firenze, con conseguente rimodulazione della tempistica di attuazione;

sistema tranviario del comune di Palermo, con sostituzione della «linea Calatafimi» con la linea «Michelangelo - nodo Calatafimi»

metropolitana leggera automatica tratta Concesio - S. Eufemia del comune di Brescia, che viene attestata alla stazione Prealpina con conseguente eliminazione della tratta Prealpino - Concesio, al fine di contenere entro il costo originario la spesa lievitata a seguito di modifiche richieste in sede di VIA. L'intervento viene accorpato ad altro intervento ammesso a finanziamento con delibera 22 giugno 2000, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2000) ed assume la denominazione di «metropolitana leggera automatica, tratta Prealpino - S. Eufemia»;

prolungamento linea 1 della metropolitana di Torino, tratta Porta Nuova - Lingotto, con utilizzo della disponibilità residua — rispetto al contributo statale, determinato sul maggior costo originario — per l'acquisto di materiale rotabile e per l'ampliamento del deposito officina.

È approvata la modifica della scelta tecnologica per il collegamento EUR Palasport - Tor de' Cenci di Roma, cui, con delibera 4 agosto 2000, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 244/2000), è stato trasferito il contributo già assegnato alla diramazione Mezzocammino - Spinaceto - Tor de' Cenci finanziata con delibera 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57/1996). La modifica, effettuata anche in relazione ad indicazioni ministeriali motivate dall'onerosità della soluzione originaria, comporta il passaggio da «metropolitana automatica» a «tramvia su gomma».

È approvata la rimodulazione del programma di ammodernamento della linea A di Roma - 3° stralcio, finanziato con delibere 22 giugno 2000, n. 70, e 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001) per un importo complessivo di 130.286.581,93 euro (252,27 miliardi di lire), rimodulazione conseguente alle prescrizioni dettate dal Gruppo di lavoro istituito dal Ministero di settore per affrontare le relative problematiche di sicurezza: le risorse assegnate da questo Comitato vengono convogliate sugli interventi di ammodernamento ritenuti urgenti dal comune beneficiaio e sono quindi destinate al progetto ridenominato «ammodernamento metropolitana linea A: interventi urgenti».

2.1.3. Traslazione di oneri tra l'art.9 e l'art.10 della legge n. 211/1992

In relazione alle modifiche intervenute nella tipologia delle opere e conseguentemente nella titolarità del soggetto da considerare beneficiario del relativo contributo, gli oneri concernenti il citato intervento «Sistema innovativo di collegamento tra la stazione EUR Palasport della metropolitana B e il quartiere Tor de' Cenci», cui è stato trasferito il contributo originariamente concesso per la diramazione della ferrovia Roma - Lido - tratta funzionale Mezzocammino - Tor de' Cenci, ora da considerare di competenza del comune di Roma, vengono traslati dall'art. 10 della legge n. 211/1992 all'art. 9, mentre gli oneri concernenti l'intervento sulla linea Roma - Pantano, tratta Torrenova - Giglioli, ora ricompreso nella competenza della regione Lazio, vengono traslati dall'art. 9 all'art. 10 della medesima legge.

2.2. Assegnazione definitiva di contributo

Il contributo assegnato in linea programmatica al comune di Venezia per l'intervento «Linea tranviaria Favaro - Mestre - Venezia - S. Marta» con delibera 1° febbraio 2001, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/1999) viene assentito definitivamente, in considerazione del fatto che le problematiche, sorte in sede CAV all'epoca dell'esame preliminare del progetto, risultano ormai superate secondo il verbale della seduta del 12 novembre 2002 della Commissione medesima.

2.3. Nuovo quadro finanziario

2.3.1. Interventi da avviare ex art.9 della legge n. 211/1992

In relazione alle modifiche e alle assegnazioni di cui ai punti 2.1. e 2.2., il quadro delle assegnazioni ex LL.211/1992, 611/1996, 30/1998 e 194/1998 per gli interventi non ancora avviati, concernenti sistemi di trasporto di massa in ambito urbano, viene rideterminato — sulla base del saggio di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti alla data di formulazione della proposta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ottobre 2002) — come riportato nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

I contributi che vengono imputati, in tutto o in parte, su limiti di stanziamento diversi della stessa legge o su legge diversa da quella richiamata nell'originaria delibera di finanziamento o nella delibera di rideterminazione dei contributi medesimi vengono traslati, di norma, in misura inalterata: gli adeguamenti sono disposti per elevare, ove necessario, la percentuale di copertura del costo sino alla soglia massima stabilita dalla legge n. 30/1998.

2.3.2. Interventi da avviare ex art.10 della legge n. 211/1992

Quadro analogo a quello di cui al punto precedente viene riportato, per gli interventi da avviare concernenti le ferrovie concesse e le ferrovie ex gestione commissariale, nell'allegato 4, che, del pari, forma parte integrante della presente delibera.

2.4. Modifica norme procedurali

2.4.1. Stipula di accordi procedimentali

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipulerà accordi procedimentali con i soggetti beneficiari per gli interventi per i quali il termine di avvio dei lavori è stato a suo tempo fissato da questo Comitato indifferenziatamente in diciotto mesi dalla pubblicazione della relativa delibera di ammissione al finanziamento e definirà, in tale sede, il cronoprogramma delle attività in relazione alla specificità dell'intervento considerato, prevedendo la revoca del finanziamento nell'ipotesi di mancato rispetto del suddetto cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza maggiore. Il citato Ministero provvederà a dare tempestiva comunicazione a questo Comitato delle eventuali inadempienze, in modo che questo Comitato stesso possa procedere ad adottare formale delibera di revoca.

2.4.2. Revisione delle quote di contributi

Le quote di contributo assegnate ai vari interventi nei citati allegati 3 e 4 rappresentano il tetto massimo del contributo posto a carico dello Stato per assicurare il cofinanziamento degli interventi stessi, nella misura indicata per ciascun intervento, sulla base del minor costo tra quello riportato in delibera e quello considerato congruo dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di approvazione del progetto esecutivo. Eventuali economie maturate nelle varie fasi procedimentali restano acquisite allo Stato per essere assegnate, a cura di questo Comitato ed ove possibile, ad altri interventi.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà, peraltro, procedere alla rideterminazione della quota di contributo indicata nei citati allegati 3 e 4 in caso di variazione in aumento dei tassi di interesse praticati dalla Cassa depositi e prestiti, purché la rideterminazione avvenga nell'ambito delle disponibilità esistenti e comporti, per le tipologie dei sistemi di trasporto in ambito urbano e delle ferrovie concesse, contributi non superiori al 60% del costo come sopra calcolato, cioè del minore tra il costo a suo tempo considerato da questo Comitato e quello successivamente approvato in sede tecnica dal suddetto Ministero. Il Ministero stesso darà comunicazione a questo Comitato della variazione, non appena intervenuta la stipula del relativo contratto di mutuo.

3. Disposizioni finali

Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate dalla presente delibera.

Resta, in particolare, fermo l'onere posto a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo con delibera 15 novembre 2001, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2002), di relazionare, al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario e sino alla completa realizzazione del programma, sullo stato di attuazione del programma medesimo e degli analoghi interventi finanziati a carico di altre fonti di copertura, nonché sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie già in gestione commissariale finanziato a carico della legge n. 910/1986 in modo da offrire a questo Comitato una panoramica esaustiva delle iniziative relative al settore, dei risultati conseguiti in termini di soddisfacimento del bisogno di mobilità e delle necessità ancora da soddisfare a carico della finanza statale.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 82

ALLEGATO 1

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - MUTUI ATTIVATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	Legge di spesa	Durata finanz.to (anni)	Limite impegno CIPE	Importo mutuo concesso	Importo annuale rata
1	Comune di Torino Metropolitana leggera automatica linea 1 - Porta Nuova-Campo Volo	Piemonte	20.11.95 25.9.97 21.4.99 1.02.01	503 789 760,73	554 779 033,92	362 273 856,44	211/1992	30	25 482 951,88	362 273 856,44	25 462 961,68
				1 169 100.000 000,00	1 267.829 000 000,00	701.460 000 000,00			49 341 874 846,00	701 460 000 000,00	49 341 874 846,00
2	Comune di Milano Prolungamento M3 Zara-Maciachini	Lombardia	20.11.95 25.9.97 21.04.99 1.02.01	94 879 006,03	92 348.546,43	46 174 345,52	211/1992	28	3 918 724,79	46 174 273,22	3 251 233,77
				183 905 000.000,00	178 611 720 000,00	89 406 000.000,00			7 587 709 250,00	89.405 860.000,00	6 295 266 410,00
						9.234.765,81	211/1992	28		9 234.838,12	667.491,07
						17.881.000.000,00				17 681 140 000,00	1.292 442.640,00
						55.409.111,33				55.409.111,33	3 918.724,79
						107 287 000.000,00				107 287 000 000,00	7.587 709.250,00
3	Comune di Milano Tranvia P.zza Castello-Parco Nord	Lombardia	20.11.95 25.9.97 21.04.99 1.02.01	54 744 431,38	54.089.615,60	32.453.635,08	211/1992	28	2 168 781,39	27 044 807,80	1 727 563,42
				106 000.000.000,00	104 732 100.000,00	62 839.000 000,00			4 195 473 808,00	52.366.050 000,00	3 345 029 230,00
							211/1992	28		5 408.627,28	390 948,23
										10.472 850 000,00	756.981 336,00
							211/1992	28			46.269,74
											93 463 242,00
										32 453 635,08	2 168 781,39
										62 839.000.000,00	4.195.473 808,00
4	Comune di Milano Prolungamento M2 Famagosta-Abbiategrasso	Lombardia	20.11.95 25.9.97 21.04.99 1.02.01	62.491.284,79	69.809.765.17	37.494.770,87	211/1992	28	2 503.355,92	31.245 642,39	1 995.803.59
				121 000.000.000,00	134 783.300.000,00	72 600.000.000,00			4 847 172 976,00	60.500 000 000,00	3.864 808 242,00
							211/1992	28		6.249.128,48	451 684,92
										12.100 000.000,00	874.583 968,00
							211/1992	28			55.767,41
											107.980.768,00
										37.494 770,87	2.503.355,92
										72 600 000.000,00	4.847.172.976,00
5	Comune di Milano Tranvia Abbiategrasso-Duomo	Lombardia	20.11.95 21.04.99 1.02.01	43.382.379,52	44.444 731,36	26.029.427,71	211/1992	28	1.738 689,84	21.691 189,76	1 424 300,53
				84 000.000.000,00	86.057 000.000,00	50 400 000 000,00			3 366.979.588,00	42 000.000.000,00	2 757 830.388,00
							211/1992	28		4 338.237,95	313.568,39
										8.400.000.000,00	607.149.200,00
										26.029 427,71	1.737.866,92
										50 400 000 000,00	3 364 979 588,00

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - MUTUI ATTIVATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	Legge di spesa	Durata finanz.to (anni)	Limite impegno CIPE	Importo mutuo concesso	Importo annuale rata
6	Comune di Genova Metropolitana - Tratta Brin-Caneperi, Principe-Brignole	Liguria	20 11 95 25 9 97 19 11 98 21 04 99 1 02 01	268 557 587,53	299 111 177,68	132.212 966,17	211/1992	28	11 361.787,59	132.212.966,17	11.361 787,59
				520 000 000.000,00	579 160.000 000,00	256.000.000 000,00			21.999 498 456,00	256 000 000 000,00	21 999 488 456,00
	Costo complessivo del progetto comprensivo di ulteriori interventi ancora da finanziare			752 000 000 000,00							
						28.921.586,35	30/1998	30	1 839 573,55	28 921 586,35	1 787 062,06
						56 000 000 000,00			3.561 911.086,00	56.000.000.000,00	3 460 234 648,00
							30/1998	30			52.511,50
											101.675.440,00
						161.134.552,52			13 201.361,14	161.134.552,52	13.201 361.14
						312.000.000.000,00			25.561.399 542,00	312 000 000.000,00	25 561.399 542,00
7	Comune di Ferrara Impianto ferroviario affian to linea FE-Codigoro alla linea FS FE-Rimini	Emilia Rom.	22.06.00 1.02.01	35 738.817,42	35.738.817,42	21.443.290,45	448/1998	20	1 816.072,89	21.443.290,45	1 737 957,38
				69 200 000 000,00	69 200.000.000,00	41.520.000.000,00			3.520 280 000,00	41.520.000.000,00	3.365.154 736,00
8	Comune di Firenze Linea tranviaria S. Maria Novella-Scandicci	Toscana	6 05.1996 21 4.1999 1 02.01	123.020.033,36	127.836.610,40	48 614 087,91	611/1996	30	3.092.126,05	48.614.087,91	3.003 859,64
				238 200 000.000,00	247.526.000.000,00	94 130.000.000,00			5.987 190 902,00	94 130.000.000,00	5.816.283.702,00
							611/1996	30			88 268,20
											170.907.200,00
	Sull'intervento è stato autorizzato un ulteriore mutuo (472/89) al fine di elevare la percentuale di finanziamento al 60%					25 197.932,11		15	2.513.339,78	mutuo ancora da concedere	
						48 790 000.000,00			4 866.504.412,00		
						73 812 020,02			5.805.465,83	48.614 087,91	3.092.128,05
						142.920 000.000,00			10 853.695.314,00	94.130.000 000,00	5 987.190.902,00
9	Comune di Spoleto Percorsi meccanizzati mobilità alternativa	Umbria	19.11.98 21.04 99 1 02 01	10 444 824,33	10.751.599,73	5.222.412,16	211/1992	28	361 926,04	5 222 412,16	342.917,31
				20.224 000 000,00	20 818 000.000,00	10.112 000 000,00			700.785.526,00	10.112 000.000,00	663 980 496,00
	Costo complessivo del progetto comprensivo di ulteriori interventi ancora da finanziare			41 600.000 000,00	41.803 000.000,00						
							211/1992	28			19 008,73
											36.806 030,00
						1.044 275,85	30/1998	30	70.290,34	1.044 275,85	66 421,74
						2.022.000.000,00			136.101 080,00	2.022.000.000,00	128.610.432,00
							30/1998	30			3.866,50
											7.490.646,00
						6.266.988,01			432.216,38	6.266.988,01	432 216,38
						12.134 000.000,00			836.887.506,00	12.134 000 000,00	836 887.506,00

N B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - MUTUI ATTIVATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	Legge di spesa	Durata finanz.to (anni)	Limite impegno CIPE	Importo mutuo concesso	Importo annuale rata
10	Comune di Roma Ampliamento deposito Osteria del Curato	Lazio	20.11.95 21.4.99 1.02.01	76 802 305,46 148 710 000 000,00	74 318 617,00 143 900 908 548,00	34.189 446,72 66.200.000.000,00 10 401 441,95 20 140 000 000,00	211/1992 472/1999 211/1992	28 15 28	2 314.000,72 4 480 530 166,00 1 037 480,29 2 008.841.952,00	23 757.017,36 46.000 000 000,00 10 401 723,69 20 140 545 529,00 10 432 429,36 20.200 000.000,00	1.559.948,20 3 020 480 898,00 1 017 276,52 1.969 722 007,00 754 052,52 1.460.049.268,00
						44.590 886,67 86.340.000.000,00			3 351 461,00 6 489 372 118,00	44 591 170,41 86.340.545.529,00	3 331 277,24 6 450.252 173,00
11	Comune di Roma Nuovo nodo Termini Sull'intervento è stato autorizzato un ulteriore mutuo (472/99) al fine di elevare la percentuale di finanziamento al 50%	Lazio	20.11.95 1.02.01	33.771 116,83 65 390.000.000,00	37.023 633,07 71.687.750.000,00	16.885.558,32 32 695.000.000,00 3.377 111,66 6.539.000.000,00	211/1992	28	1 188 949,90 2 302 128 018,00 336.846,26 652 225,300,00	16 885 558,32 32.695 000 000,00 mutuo ancora da concedere	1.188.949,90 2 302.128 018,00
						20.262.669,98 39.234.000.000,00			1 525 796,15 2 954 353 318,00	16.885.558,32 32.695.000 000,00	1.188.949,90 2 302 128.018,00
12	Comune di Roma Tranvia veloce Gianicolense	Lazio	20.11.95 1.02.01	18.075.991,47 35 000.000 000,00	21.302.814,17 41.248.000.000,00	9.037.985,73 17 500.000.000,00	211/1992	28	888.996,27 1,721.336.812,00	9.037.885,73 17 500 000.000,00	888 996,27 1.721 336 812,00
13	Comune di Roma Intervento complessivo Parco rotabili linea A, B e B1 Sull'intervento è stato autorizzato un ulteriore mutuo (211/92) al fine di elevare la percentuale di finanziamento al 60%	Lazio	20.11.95 21.04.99 1.02.01 15.11.01	256.317.094,21 496 299.100.000,00	258.588.421,01 500 654.404 000,00	12 890.764,21 24.960.000.017,00 140.698.512,97 272.619.499.978,00	211/1992	28	1.070.745,92 2.073.253.203,00 5.628.216,52 10.897.746.801,00	12 890.764,21 24.960.000.017,00 mutuo ancora da concedere	1 070 745,92 2 073 253.203,00
						153 790 277,18 297.779 499.995,00			6.698.962,44 12.971.000.004,00	12.890.764,21 24 960.000.017,00	1 070 745,92 2 073 253.203,00
14	Comune di Napoli Metropolitana Vanvitelli-Dante	Campania	20.11.95 25.8.97 1.02.01	525.809.417,08 1 018.109.000.000,00	531 288 310,43 1 028 717.516.830,00	161.909 237,86 313.500 000.000,00	211/1992	28	13.913.751,60 26.940 779.808,00	161.909.237,86 313.500.000.000,00	13.913.751,60 26 940.779.808,00
15	Comune di Napoli Funicolare di Chiaia	Campania	27.11.96 21.04.99 1.02.01	13 444.406,00 26 032 000.000,00	13.427.679,38 26.000 000.000,00	8 066 643 60 15 619 200 000,00	611/1996	30	566.723,78 1.097.330.208,00	8.056.727,63 15 600.000 000,00	566.723,76 1 097 330.208,00

N.B. 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - MUTUI ATTIVATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	Legge di spesa	Durata finanz.to (anni)	Limite impegno CIPE	Importo mutuo concesso	Importo annuale rate
									L. 211/1992	28 anni	41 426 687.05 80 213 636.609,00
									L. 211/1992	30 anni	25.482.951,68 49 341 874 646 00
									L. 611/1996	30 ANNI	3 658 649 80 7 084 521.110.00
			TOTALE IMPORTI ANNUALI RATE MUTUI ATTIVATI						L. 30/1998	30 anni	1.909.863.90 3 698 042 168.00
									L. 448/1998	20 anni	1.737.957.38 3 365 154 736,00
									L. 472/1999	15 anni	1 047 278.52 1 989 722 007.00

N.B.:1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

ALLEGATO 2

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.10 legge n.211/1992 - MUTUI ATTIVATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	Regione	Delibera di riferim.to	Costo approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	Limite impegno CIPE	Legge di spesa	Durata mutuo (anni)	Importo mutuo concesso	Importo annuale rata
1	**Ferrovie Padane** Servizio ferroviario ad uso metropolitano della città di Ferrara	Emilia Rom.	21.12.95	16.419.197,74 31.792.000.000,00	16.419.197,74 31.792.000.000,00	13.169.650,93 25.500.000.000,00	2.344.611,03 4.539.800.000,00	211/92	8	13.169.650,93 25.500.000.000,00	2.094.554,81 4.055.623.256,00
2	Ferrovia Centrale Umbra Potenz.to e ammod.to tratta Cesi-Terni	Umbria	21.12.95 21.04.99	19.617.098,86 37.984.000.000,00	19.617.098,86 37.984.000.000,00	19.617.098,86 37.984.000.000,00	2.889.576,35 5.595.000.000,00	211/92	8	18.812.905,02 36.426.863.600,00	2.889.576,35 5.595.000.000,00
	Importo mutuo attivato inferiore a finanziamento assegnato da CIPE: richiesta integrazione mutuo per € 804.193,84 pari a £ 1.557.136.400 (v., in elenco interventi da finanziare, il progetto n. 5)										
3	Ferrovia Centrale Umbra Raddoppio ferroviario della tratta S. Anna-Ponte S. Giovanni	Umbria	21.12.95 21.04.99	48.223.846,50 93.374.000.000,00	48.223.846,50 93.374.000.000,00	20.658.275,97 40.000.000.012,00	3.189.432,24 6.175.601.963,00	211/92	8	20.658.275,97 40.000.000.012,00	3.189.432,24 6.175.601.963,00
						Importi pari a mutuo e rata attivati					
				Mutuo da attivare: importi ricavati per differenze		17.740.264,46 34.349.999.988,00	2.486.603,72 4.776.398.037,00				
						38.398.570,45 74.350.000.000,00	5.656.235,96 10.952.000.000,00				
				Mutuo da concedere per elevaz.finanz. al 100%		9.825.078,05 19.024.080.000,00					
						48.223.846,50 93.374.000.000,00					
4	Ferrovia Circumvesuviana Triplicamento tratta Napoli-Barra; arretram.to staz. Nola, impianto automazione nodo di Napoli, bretella ferrov. di collegamento tra le lee S.Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano	Campania	21.12.95 21.04.99 6.08.99	118.630.149,72 229.700.000.000,00	118.630.149,72 229.700.000.000,00	79.248.730,80 153.446.939.994,00	12.304.783,20 23.825.401.930,00	211/92	8	79.248.730,80 153.446.939.994,00	12.304.783,20 23.825.401.930,00
						Importi pari a mutuo e rata attivati					
				Mutuo da attivare: importi ricavati per differenza		37.986.985,29 73.553.060.006,00	4.963.976,13 9.611.598.070,00				
						117.235.716,09 227.000.000.000,00	17.268.759,33 33.437.000.000,00				
				Mutuo da concedere per elevaz.finanz. al 100%		1.394.433,63 2.700.000.000,00					
						118.630.149,72 229.700.000.000,00					

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.10 legge n.211/1992 - MUTUI ATTIVATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	Regione	Delibera di riferimento	Costo approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	Limite impegno CIPE	Legge di spesa	Durata mutuo (anni)	Importo mutuo concesso	Importo annuale rata
5	SEPSA Tratta funz. Mostra-Soccavo al servizio Università di Monte Angelo	Campania	21.12.95 21.04.99	149.809.885,63 290.072.000.000,00 Mutuo da attivare: importi ricavati per differenza Mutuo da concedere per elevaz.finanz. al fine di coprire il costo dell'opera al netto dei cofinanziamenti	149.809.885,63 290.072.000.000,00	12.459.019,64 24.124.025.955,00 54.463.961,60 105.456.974.045,00 66.923.001,44 129.581.000.000,00 12.172.869,11 23.570.000.000,00 79.095.890,55 153.151.000.000,00	1.877.691,34 3.635.717.414,00 7.979.921,49 15.451.282.586,00 9.857.612,83 19.087.000.000,00	211/92	8	12.459.019,64 24.124.025.955,00	1.877.691,34 3.635.717.414,00
6	Ferrovia Alifana Tratta funzionale Piscinola-Capodichino	Campania	21.12.95	99.305.365,47 192.282.000.000,00	0,00 160.168.000.000,00 approvazione parziale	49.652.682,74 96.141.000.000,00	7.634.214,24 14.781.900.000,00	211/92	10	49.652.682,74 96.141.000.009,00	6.324.528,90 12.245.995.573,00
7	Ferrovia del Gargano Ripristino linea ferroviaria Foggia-Lucera	Puglia	21.12.95 21.04.99	25.813.546,73 49.982.000.000,00 Mutuo da concedere per elevaz.finanz. al 60%	28.089.574,26 54.389.000.000,00	12.517.882,32 24.238.000.000,00 2.970.246,92 5.751.200.000,00 15.488.129,24 29.989.200.000,00	1.843.751,13 3.570.000.000,00	211/92	8	12.518.125,06 24.238.470.050,00	1.918.870,93 3.715.452.210,00

TOTALE IMPORTI ANNUALI RATE MUTUI ATTIVATI		
	L. 211/92 8 anni	24.274.918,67 47.002.796.773,00
	L. 211/92 10 anni	6.324.528,90 12.246.995.573,00

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

ALLEGATO 3

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibere di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
1	Comune di Torino Prolungamento linea 1 metropolitana automatica Porta Nuova-Lingotto	Piemonte	22.06.00 1.02.01	315 042 323,64 610.007 000 000,00	0,00 non approvato	189.025.394,19 366.004.200 000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	18 026 535,66 31 031 700 000,00	189 025 394,19 366.004.200 000,00	60,00%	15 443 028,34 29 901 872 473,90
2	Comune di Torino Materiale rotabile prolungamento sud metropolitana linea 1 tratta Porta Nuova-Lingotto	Piemonte	3.05.01	39 203 210,30 75 908 000 000,00	0,00 non approvato	23.522 029,47 45.545 000 000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	2 306 427,11 4 464 248 000,00	23.522.029,47 45 545 000.000,00	60,00%	2 270 191,18 4 395 703 053,50
3	Comune di Torino Linea Tramvaria 4	Piemonte	3.05.01	52.406.830,92 101 473.000.000,00	49.989 929,09 96.794 000 000,00	31.443.981,84 60.884.000 000,00	60,00%	62,90%	488/1999 388/2000	15	3.075.183,21 5 954 385.000,00	29 993 957,45 58.076 400 000,00	60,00%	2.894 816,98 5.605.151 143,18
4	Comune di Milano Prolungamento linea 3 metropolitana Maciachini-Comasina	Lombardia	22.06.00 1.02.01	352 508 889,30 682.552 000 000,00	351 923 943,72 681 419 000 000,00	211.505 213,63 409 531 200.000,00	60,00%	60,10%	448/1998	20	17.932 493,92 34.722 150.000,00	211.154 126,23 408.851 400.000,00	60,00%	17.250.905,20 33.402.410.200,09
5	Comune di Milano Tramvia P.zza Garibaldi-Cassello	Lombardia	8.05.96 1.02.01	129.114.224,77 250.000.000 000,00	117.962 568,27 228.388.000.000,00	77.468.534,86 150 000 000 000,00	60,00%	65,68%	611/1996	30	6 256 152,20 12 113.600.000,00	70.771.334,86 137.032.800.000,00	60,00%	4,737,118,72 9 172 340.841,26
6	Comune di Milano Metropolitana M5 Garibaldi FS-Cà Granda. 1° lotto Garibaldi-Zara	Lombardia	3.05.01	136 189 884,29 263 700 000 000,00	0,00 non approvato	81 713 810,57 158 220.000 000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	7 991 516,18 15 473 733.000,00	81 713.810,57 158.220.000.000,00	60,00%	7.886 476,14 15 270 351 018,21
7	Provincia di Milano Metropolitana linea M2 - tratta Famagosta-Assago	Lombardia	3.05.01	69 979 909,83 135.500.000.000,00	69 976.380,48 135 497.000.000,00	41.987.945,90 81 300.000 000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	4.106.372,05 7.951.645.000,00	41 987.016,27 81.298.200.000,00	60,00%	4 052 309,93 7.846 360 143,00
8	Comune di Bergamo Tramvia Bergamo-Alzano Sopra	Lombardia	20.11.95 21.04.99 1.02.01 3.06.01	64.357.112,39 126 000.000 000,00	92 304.275,75 178 728 000 000,00	30 790.127,41 59.618 000 000,00	47,89%	47,89%	211/1992	28	1 986 667,87 3.806.000.000,00	30 790.127,41 59.618.000.000,00	47,89%	2 122 497,30 4 109 727 683,68
						7.944.140,02 15.382.000.000,00	12,31%	12,31%	184/1998	30	490.634,05 950.000.000,00	7.944 140,02 15 382.000.000,00	12,31%	551.743,84 1 029 599.624,42
						38 754 267,43 75.000 000 000,00	80,00%	80,00%			2 457 301,93 4.756.000.000,00	38 754.267,43 75.000 000.000,00	80,00%	2 654 241,74 5 130 327.668,10

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N.	SOGGETTO RICHEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
9	Tranvie Bergamasche Comune di BG I tratta tranvia Valli	Lombardia	3.05.01	37 804 645,01 73 230 000 000,00	0,00 non approvato	22 682 787,01 43 920.000 000,00	60,00%	60,00%	448/1999 388/2000	15	2 218 350,23 4 295 325 000,00	22 682 787,01 43 920 000 000,00	60,00%	2 189 193,02 4 236 868 789,56
10	Comune di Brescia Metropolitana leggera automatica tratta Prealpino-S. Eufemia	Lombardia	30 11 95 22 06 00 1.02.01	356 187 270,08 689 638 000 000,00 51 134 387,58 99 010 000 000,00 407 301 867,64 788 646 000 000,00	0,00 non approvato	213 700 362,04 413 781 600.000,00 30 680 636,56 59 406 030 000,00 244 381.000,59 473 187.600 000,00	52,47% 7,53% 60,00%	52,47% 7,53% 60,00%	611/1996 448/1998	30 20	8 258 084,17 15 989 900 000,00 2.601 259,12 5 036 740 000,00 10 659 353,29 21.026 640 000,00	213 700 362,04 413.781 600 000,00 30 680 636,56 59.406 000 000,00 244 381.000 59 473 187 600.000,00	52,47% 7,53% 60,00%	14 304 112,50 27 696 823 502,12 2 508 551,98 4 853 381 344,45 16 810.664,26 32 549 984 846,66
11	Comune di Monza Collegamento Monza-Lissone sud - I fase funzionale	Lombardia	27 11.98 21.04.99 1 02 01	90 379 957,34 175 000 000 000,00	90 379.957,34 175 000 000 000,00	54 227 974,40 105.000 000.000,00	60,00%	60,00%	472/1999	15	5 406 909,14 10.473.108 492,00	54 227 974,40 105 000 000.000,00	60,00%	5 233 728,48 10 133 907 577,60
12	Comune di Venezia Linea Tranviaria Favaro-Mestre-Venezia S.Marta	Veneto	6 06.96 1 02 01	97 403 771,17 188 600 000.000,00	0,00 non approvato	20.449 110,92 39 595.000 000,00 37.993 151,76 73.565.000.000,00 58.442 262,70 113 160 000 000,00	20,99% 39,01% 60,00%	20,99% 39,01% 60,00%	211/1992 611/1996 194/1998	28 30 30	1 486 466,25 2.878.200 000,00 2 686 783,73 5.202 300 000,00 4 175 229,97 8 080 500.000,00	7.467.931,45 14.498.657.025,00 37.993.151,76 73.565.000.000,00 12.961.179,47 25.096.342.975,00 58.442.262,70 113 160.000.000,00	7,69% 39,01% 13,31% 60,00%	516.175,66 999 455.446,00 2.543 085,58 4 924.100 517,49 867.561,31 1.679 832 942,00 3.926 422,55 7 603.388.705,49
13	Comune di Venezia Collegamento tranviario 2° tratta Mestre centro-Marghera + variante in sottopasso	Veneto	22 06 00 1 02 01 3 05 01	66 158 126,77 128 100 000 000,00	0,00 non approvato	31 504 903,78 61.002 000 000,00 7.746.853,49 15.000.000.000,00 39 251.757,24 76.002.000 000,00	47,62% 11,71% % in delibera 59,33%	47,62% 11,71% 59,33%	448/1998 488/1999 388/2000	20 15	2 871 146,07 5.172 060 000,00 757 833,49 1.466 863 000,00 3 428 779,58 6.639 043 000,00	31.504.903,78 61.002 000 000,00 7.746 853,49 15.000.000.000,00 39.251 757,24 76.002.000 000,00	47,62% 11,71% 59,33%	2 573 893,90 4 983 751.819,94 747 675,22 1.447 701.082,50 3 321 568,12 6.431 452 702,44
14	Comune di Venezia Funicolare terrestre P.le Roma-Tronchetto	Veneto	3.05.01	18.592 448,37 36 000.000 000,00	0,00 non approvato	9.296 224,16 18.000.000 000,00	50,00% % in delibera	50,00%	488/1999 388/2000	15	909.158,66 1 760 379 000,00	9.296.224,16 18 000.000.000,00	50,00%	897 210,26 1 737 241 299,00

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferimento	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin to sul costo CIPE	% fin to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
15	Comune di Padova Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle	Veneto	20.11.95 19.11.98 21.04.99 1.02.01	61 266 718,86	61 857 075,72	30 846 101,76	50,00%	50,00%	211/1992	28	2.349.362,43	31.122 280,26	50,77%	2 145 394,05
				118.687 000 000,00	119 772 000 000,00	59 345 000 000,00					4 549 000 000,00	60 261 137 804,00		4 154 062 134,00
						6 129 626,94	10,00%	10,00%	30/1998	30	378 562,91	5.655 648,44	9,23%	378 562,91
						11 869 000 000,00					733 000 000,00	10.950 862 398,00		733 000 000,60
						36 777 928,70	60,00%	60,00%			2 727 925,34	36 777 928,70	60,00%	2 573 856,86
						71 212 000 000,00					5 282 000 000,00	71 212.000.000,00		4 867 062 134,00
16	Comune di Verona Tranvia S. Michele-stazione FS-stadio	Veneto	27.11.96 23.04.99 1.02.01	104 479 230,89	180.317.672,64	23 953 270,96	60,00%	60,00%	611/1996	30	1 296 203,53	23 953 270,96	22,93%	1 603 321,00
				202 300 000 000,00	349.143.700.000,00	46 380 000 000,00					2 509 800 000,00	46 380 000.000,00		3 104 462 349,29
						38.734 267,43	contributo in c/capitale su L 194/1998							
						75 000 000 000,00								
						62 667 538,41								
						121.380.000.000,00								
17	Comune di Verona Completamento sistema tranviario: tratta Policlinico di Borgo Roma-parcheggio scambiatore di Verona sud, tratta stazione FS Porta Nuova-stazione FS Parona	Veneto	22.08.00 1.02.01	152 871 242,33	0,00	91 722 745,78	60,00%	60,00%	448/1998	20	7.776.720,19	91 722 745,26	60,00%	7.493 580,22
				296 000 000.000,00	non approvato	177 600 000 000,00					15 057.830 000,00	177 600.000.000,00		14 509.594 565,78
18	Comune di Genova Metropolitana: tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole ed ulteriori opere	Liguria	19.11.1996 21.04.99 1.02.01	386.375 586,12	388.431.881,82	67.139 396,98	58,78%	58,78%	211/1992	26	4.288.858,09	71.890 800,35	60,00%	4.955.745,33
			Importo al netto della quota per la quale il mutuo è già stato acceso			130 000 000.000,00	% definitiva				8.304.000 000,00	139.200 000 000,00		9 596 861 019,00
	Costo complessivo del progetto (comprensivo di ulteriori interventi già finanziati)			752 000 000 000,00	752 109.000.000,00	442 000 000 000,00						451 200 000 000,00		
												Importo calcolato sul costo complesso dell'opera		
19	Comune di Genova Prolungamento Metropolitana esistente: tratta S. Benigno-Sampierdarena, tratta Brignole-Staglieno, collegamento Brignole-Corvetto-De Ferrari	Liguria	3.05.01	31 058 717,91	0,00	16 903 894,31	54,42%	54,42%	488/1999 388/2000	15	1.653 155,61	16.903.634,31	54,42%	1 631.427,32
				60 140 000 000,00	non approvato	32.730 000 000,00	% in delibera				3.200.956.000,00	32 730 000 000,00		3 158.853.762,02
20	Comune di Genova Metropolitana di Genova, tratta Brignole-Stadio	Liguria	3.05.01	125.834.723,46	0,00	75 500 634,08	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	7.383.893,78	75 500.634,08	60,00%	7 286 842,62
				243 650.000 000,00	non approvato	146.190 000 000,00					14.297.212 000,00	146.190 000 000,00		14 109 294 750,05
21	Provincia di Savona Linea trasporto elettrificata Savona-Vado	Liguria	3.05.01	45 928 512,04	0,00	27 557 107,22	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	2.695 053,38	27 557 107,22	60,00%	2 659 630,28
				88 930 000.000,00		53 358 000 000,00					5 218 351 000,00	53 358 000 000,00		5 149 762 290,87

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art.9 legge n.211/1992 INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 80% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
					non approvato									
22	Comune di Bologna Linea Tranviaria S.Lazzaro - Borgo Panigale	Emilia Rom	8.05.98 20.11.95 19.11.84 21.04.99 1.02.01	190.551.937,49 368.960.000.000,00	190.551.937,49 368.960.000.000,00	6.716.071,34 13.008.000.000,00 105.590.129,48 204.451.000.000,00 2.022.961,67 3.917.000.000,00 114.331.162,49 221.378.000.000,00	3,53% 55,41% 1,06% 60,00%	3,53% 55,41% 1,06% 60,00%	211/1992 611/1996 30/1998	28 30 30	488.358,48 945.580.000,00 7.468.933,85 14.458.000.000,00 143.056,56 277.000.000,00 8.098.348,89 15.680.590.000,00	6.716.071,34 13.008.000.000,00 105.590.129,48 204.451.000.000,00 2.022.951,67 3.917.000.000,00 114.331.162,49 221.378.000.000,00	3,53% 55,41% 1,06% 60,00%	463.105,88 896.097.977,97 7.087.714,14 13.665.002.841,19 135.407,68 262.185.834,89 7.666.227,58 14.843.886.054,05
23	Comune di Bologna Metropolitana leggera automatica - linea Staveco-Fiera, tratta funzionale Stazione FS-Fiera	Emilia Rom	3.05.01 14.02.02	171.580.000,00 332.186.481.200,00	0,00 non approvato	90.609.264,20 175.444.000.000,00	52,81% % definitiva	52,61%	488/1999 388/2000	15	8.861.481,10 17.158.220.000,00	90.609.264,20 175.444.000.000,00	52,81%	8.745.008,66 16.932.697.914,54
24	Provincia di Bologna, ATC Sistema a guida vincolata - colleg. Stazione SFM Casalecchio e rete trasporto a guida vincolata già approvata	Emilia Rom	3.05.01	9.518.300,65 18.430.000.000,00	9.515.718,37 18.425.000.000,00	5.710.980,39 11.058.000.000,00	60,00%	60,02%	488/1999 388/2000	15	558.527,46 1.081.460.000,00	5.709.431,00 11.055.000.000,00	60,00%	551.036,63 1.066.955.696,00
25	Comune di Reggio Emilia Potenziamento linee ferroviarie urbane e nuovo collegamento ferroviario Reggio Emilia FS-S. Lazzaro	Emilia Rom	22.06.00 1.02.01	30.157.984,17 58.394.000.000,00	30.157.467,71 58.393.000.000,00	18.094.790,50 35.036.400.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	1.534.166,21 2.970.560.000,00	18.094.480,63 35.035.800.000,00	60,00%	1.478.265,61 2.862.380.860,00
26	Comune di Reggio Emilia Collegamento ferroviario stazione FS Reggio Emilia-polo di S. Lazzaro	Emilia Rom.	3.05.01	8.314.956,06 16.100.000.000,00	0,00 non approvato	4.988.973,65 9.660.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	487.915,84 944.737.000,00	4.988.973,65 9.660.000.000,00	60,00%	481.502,84 932.319.497,13
27	Regione Emilia Romagna Filovia Rimini-Riccione	Emilia Rom.	27.11.98 1.02.01	63.488.046,01 122.930.000.000,00	0,00 non approvato	38.092.827,96 73.758.000.000,00	60,00%	60,00%	611/1996	30	3.076.275,52 5.956.500.000,00	38.092.827,96 73.758.000.000,00	60,00%	2.549.757,44 4.937.018.643,44
28	Provincia di Rimini Completamento programma trasporto rapido costiero tratta Rimini FS-Fiera e Riccione FS-Cattolica	Emilia Rom. Emilia Rom.	22.06.00 1.02.01	64.598.945,40 125.081.000.000,00	0,00 non approvato	38.759.367,24 75.048.600.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	3.286.215,25 6.363.000.000,00	38.759.367,24 75.048.600.000,00	60,00%	3.166.569,28 6.131.331.100,96

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
29	Comune di Firenze Linea tranviaria S. Maria Novella-Scandicci Sugli interventi sono già stati autorizzati altri mutui	Toscana	8.05.1998 21.4.1999 1.02.01	123.020.033,36 238.200.000.000,00	127.836.510,40 247.526.000.000,00	48.614.087,91 94.130.000.000,00 25.197.932,11 48.790.000.000,00 73.812.020,02 142.920.000.000,00	20,48%	20,48%	611/1996 472/1999	30 15	3.092.126,05 5.987.190.902,00 2.513.330,78 4.866.504.412,00 5.606.456,83 10.853.695.314,00	25.197.932,11 48.790.000.000,00	20,48%	2.431.938,24 4.708.889.054,35
30	Comune di Firenze Linea 2, tratta Peretola-P.zza della Libertà	Toscana	21.04.99 1.02.01	134.276.793,76 260.000.000.000,00	171.461.108,21 331.995.000.000,00	80.567.276,26 156.000.000.000,00	60,00%	60,00%	611/1996 211/1992	30 30	3.669.942,72 7.106.000.000,00	78.252.549,75 151.518.064.604,00 2.314.726,51 4.481.935.490,00 80.567.276,26 156.000.000.000,00	60,00%	5.237.883,18 10.141.917.348,00 154.937,07 300.000.000,00 5.392.800,25 10.441.917.348,00
31	Comune di Firenze 3^ linea tranviaria-1° lotto V.le Strozzi-Careggi	Toscana	3.05.01	60.217.325,06 116.597.000.000,00	0,00 non approvato	36.130.291,75 69.956.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	3.533.500,49 6.841.811.000,00	36.130.291,75 69.958.000.000,00	60,00%	3.487.057,50 6.751.884.821,97
32	Comune di Arezzo Scale mobili integrate	Toscana	3.05.01	2.556.461,65 4.950.000.000,00	2.556.461,65 4.950.000.000,00 opera finanziabile	1.533.876,99 2.970.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	150.011,62 290.463.000,00	1.533.876,99 2.970.000.000,00	60,00%	148.039,70 286.644.814,34
33	Provincia di Ancona Integrazione autobus-treno	Marche	15.11.01 3.05.01	5.164.568,99 10.000.000.000,00	5.164.568,99 10.000.000.000,00	3.098.741,39 6.000.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	295.929,80 573.000.000,00	3.098.741,39 6.000.000.000,00	60,00%	299.070,08 579.080.433,00
34	Comune di Osimo Ascensore inclinato collegamento mezzi parcheggio-centro storico	Marche	1.02.01 22.06.00	2.902.487,77 5.620.000.000,00	2.902.487,77 5.620.000.000,00	1.741.492,66 3.372.000.000,00	60,00%	60,00%	211/1992	28	126.531,94 245.000.000,00	1.741.492,66 3.372.000.000,00	60,00%	120.046,66 232.440.616,05
35	Comune di Perugia Minimetro- I tratto funz. Pian di Massiano-Pincio Centro	Umbria	1.02.01	59.269.252,02 114.800.000.000,00	60.716.222,43 117.563.000.000,00	20.079.844,24 38.880.000.000,00	33,87% % definitiva	33,87%	211/1992	28	1.459.507,20 2.826.000.000,00	20.079.844,24 38.880.000.000,00	33,87%	1.384.190,94 2.680.107.269,03
36	Comune di Spoleto Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca Costo complessivo del progetto comprensivo di ulteriori interventi già finanziati	Umbria	21.04.99 1.03.01	11.143.074,05 21.576.000.000,00 41.800.000.000,00	10.837.848,03 20.985.000.000,00 41.803.000.000,00	6.455.711,24 12.500.000.000,00	57,93%	59,57%	211/1992	28	412.132,61 798.000.000,00	6.502.708,82 12.591.000.000,00	60,00%	448.259,58 867.952.356,00

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
37	Comune di Spoleto 2° stralcio progetto "Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo ovvero città senz'auto": percorso meccanizzato S. Nicolò, percorso meccanizzato V.le Matteotti-P.zza della Libertà	Umbria	22.09.00 1.02.01	10.437.693,93 20.210.000.000,00	10.437.593,93 20.210.000.000,00	6.262.556,36 12.126.000.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	530.969,34 1.028.100.000,00	6.262.556,36 12.126.000.000,00	60,00%	511.639,38 990.671.980,32
38	Comune di Spoleto Spoleto Città aperta 3° stralcio	Umbria	3.05.01	12.807.096,16 24.798.000.000,00	12.633.568,67 24.462.000.000,00	7.684.362,20 14.879.000.000,00	60,00%	60,82%	486/1999 388/2000	15	751.518,16 1.455.144.000,00	7.580.141,20 14.677.200.000,00	60,00%	731.585,24 1.416.546.555,20
39	Comune di L'Aquila Tranvia su gomma	Abruzzo	3.05.01	33.569.698,44 65.000.000.000,00	0,00 non approvato	20.141.819,06 39.000.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1.969.846,66 3.814.155.000,00	20.141.819,06 39.000.000.000,00	60,00%	1.943.855,56 3.764.022.814,50
40	Comune di Roma Nuovo nodo Termini Sull'intervento sono già stati autorizzati altri mutui	Lazio	20.11.95 1.02.01	33.771.116,83 65.390.000.000,00	37.023.633,07 71.687.750.000,00	16.885.558,32 32.695.000.000,00	50,00%	50,00%	211/1992	28	1.180.949,90 2.302.128.018,00			
						3.377.111,86 6.539.000.000,00	10,00%	10,00%	472/1999	15	336.846,26 652.225.300,00	3.377.111,86 6.539.000.000,00	10,00%	325.936,55 631.101.158,56
						20.262.669,98 39.234.000.000,00					1.525.796,16 2.954.353.318,00			
41	Comune di Roma, Regione Lazio Sistema innovativo di collegamento fra stazione Eur Palasport metrop. B e quartiere Tor de' Cenci	Lazio	21.12.95 4.08.00 ex art.10	125.137.506,65 242.300.000.000,00	0,00 non approvato	62.568.753,32 121.150.000.000,00	50,00%	50,00%	211/92	28	11.139.146,98 21.568.400.000,00	75.082.503,99 145.380.000.000,00	60,00%	5.175.763,34 10.021.675.280,00
42	Comune di Roma Intervento complessivo Parco rotabili linea A, B e B1 (al netto del mutuo già concesso)		DD1285 del 22/11/01	256.317.094,21 496.299.100.000,00	258.566.421,01 500.654.404.000,00	140.899.512,87 272.819.499.978,00	54,97%	54,97%	211/1992	28	5.628.216,52 10.897.746.801,00	140.899.512,97 272.819.499.978,00	54,97%	9.712.815,83 18.806.633.916,16
	Importi iniziali del finanziamento			*256.317.094,21* *496.299.100.000,00*	*258.566.421,01* *500.654.404.000,00*	*153.790.277,18* *297.779.500.000,00*	*60,00%*	*60,00%*		28	*1.698.982,44* *12.971.000.000,00*	*153.790.277,18* *297.779.500.000,00*	*60,00%*	*10.601.432,24* *20.527.235.201,87*

N.B. 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

II	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibere di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibere CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
43	Comune di Roma Metropolitana linea B diramazione P.zza Bologna-Conca d'Oro	Lazio	20.11.85 21.04.99 1.02.01 001295 del 22/11/01	386.516.343,26 748 400 000.000,00	0,00	193 258.171,84 374 200 000 000,00	50,00%	50,00%	211/1992	28	12.344 899,28 23.903 000.000,00	193.258.171,84 374 200.000.000,00	50,00%	13.322.125,75 25 796 232 422,88
						38.651.834,33 74.840 000 000,00	10,00%	10,00%	194/1998	30	2.388.098,70 4.624 000 000,00	38 651.834,33 74 840.000.000,00	10,00%	2 587 161,35 5.009.442.911,18
						231.909.805,97 449.040 000.000,00	60,00%	60,00%			14 732 985,98 28 527 000 000,00	231.909.805,97 449.040.000.000,00	60,00%	15 909 267,10 30.804.675 334,06
	Intervento comprensivo di quello denominato Parco rotabile linea B1			450.706.771,27 872.690.000.000,00	453 479 236,86 878 058.241 999,00	270.424.082,76 523.614 000.000,00	60,00%	60,00%			14 732 985,98 28.527.000.000,00			
44	Comune di Roma Metro linea C, tratta T5 Malatesta-Alessandrino	Lazio	22.06.00 1.02.01	496 010.387,79 964 300 000 000,00	472 459 935,86 914.810.000.000,00	298.811.832,88 578.580.000.000,00	60,00%	63,25%	448/1998	20	25.334.777,69 49.054 970.000,00	283 475.981,51 548.888.000.000,00	60,00%	23 159 486,62 44.842 980 421,29
45	Comune di Roma Ammodernamento metropolitana linea A interventi urgenti		22.06.00 1.02.01 3.05.01	130 288 581,93 252 270 000 000,00	0,00 107 600.000.000,00 approvaz. parziale	29.692.140,04 57.492.000.000,00	22,79%	22,79%	448/1998	20	2 517 453,88 4.874.470 000,00	29.692.140,04 57.492.000.000,00	22,79%	2 425.793,43 4.696 991 052,00
						48.479.809,12 93.670.000.000,00	37,21%	37,21%	486/1990 386/2000	15	4.741.269,04 9.180.377.000,00	48.479.809,12 93.670.000.000,00	37,21%	4.678 951,48 9.059.713 374,00
						78.171 949,18 151.362.000.000,00	60,00%	60,00%			7 258 722,70 14.054.647 000,00	78.171 949,18 151.362.000.000,00	60,00%	7.104 744,91 13.756.704.428,00
46	Comune di Roma Metro linea C, tratta 3 Venezia-S. Giovanni, lotto funz. 1	Lazio	3.05.01	197 880 460,89 383 150 000 000,00	0,00 non approvato	118.726 276,53 229.890.000.000,00	60,00%	60,00%	486/1999 388/2000	15	11.611 487,55 22 482 975 000,00	118.726.276,53 229.890.000.000,00	60,00%	11.458.870,30 22 187 466 790,40
47	Comune di Napoli Metropolitana linea 1 tratta Dante-Garibaldi realizzazione 1° lotto funz.	Campania	25.09.97 19.11.98 21.04.99 1.02.01	361 519 828,36 700 000.000.000,00	500 857 634,91 969 786 000 000,00	48.588.781,52 94 081 000 000,00	13,44%	13,44%	211/1992	28	3.103 905,98 6.010.000 000,00	48.588.781,52 94.081 000 000,00	13,44%	3 348 435,80 6 485 412 243,66
				la ripartizione del finanziamento fra le due leggi di spesa non è presente nelle delibera pertanto essa è stata calcolata considerando i limiti d'impegno autorizzati		75 919 164,17 147 000 000 000,00	21,00%	21,00%	211/1992	28	8 503.483,50 17 582 500 000,00	75 919 164,17 147 000.000.000,00	21,00%	5.233 437,98 10 133 548 920,60
						14.480 793,17 28.000.000 000,00	4,00%	4,00%	211/1998	30	1 238 816,58 2 398 300 000,00	14 480.793,17 28.000.000.000,00	4,00%	997 938,50 1 874 190 292,80
						41.791.175,82 80.919 000.000,00	11,56%	11,56%	194/1998	30	2 582 284,60 5 000 000 000,00	41 791 175,82 80 919 000.000,00	11,56%	2 797 307,72 5 416 343 019,82
						180 759 914,68 350 000 000 000,00	50,00%	50,00% % definitiva			13 428 282,54 26.000 800 000,00	180 759 914,68 350 000 000 000,00	50,00%	12 348 120,08 23 909 294 468,08

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

n.	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
48	Comune di Napoli Linea 6 della rete metropolitana di Napoli per il collegam.to Campi Flegrei -P.zza Municipio, tratta Mostra-S. Pasquale	Campania	27.11.98 19.11.99 1.02.01 14.02.02	188.506.786,17 365.000.000.000,00 costo iniziale	186.466.736,01 360.412.645.000,00	94.253.384,08 182.500.000.000,00	50,00%	50,00%	611/1996	30	6.273.401,95 12.147.000.000,00	115.104.080,80 219.000.000.000,00	60,00%	7.570.661,80 14.658.845.504,40
49	Comune di Napoli Realizzaz. tratta urbana Centro direzionale-Capodichino	Campania	22.06.00 1.02.01	107.840.846,64 208.809.000.000,00	0,00 non approvato	64.704.509,19 125.285.400.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	5.485.960,76 10.622.340.000,00	64.704.509,19 125.285.400.000,00	60,00%	5.286.239,84 10.235.587.607,03
50	Comune di Napoli Realizzaz. nodo interscambio Cilea tra linea 1 metropolitana Napoli e linea Circumflegrea SEPSA	Camoanie	22.06.00 1.02.01	39.767.181,23 77.000.000.000,00	0,00 non approvato	23.860.308,74 46.200.000.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	2.022.997,65 3.917.070.000,00	23.860.308,74 46.200.000.000,00	60,00%	1.949.343,50 3.774.455.343,12
51	Comune di Napoli Linee tramviarie P.zza Nazionale-P.zza Emiciclo	Campania	3.05.01	13.246.162,38 25.652.000.000,00	13.248.152,38 25.652.000.000,00	7.946.766,13 15.391.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	777.382,29 1.505.222.000,00	7.948.786,13 15.391.000.000,00	60,00%	767.164,62 1.485.437.624,05
52	Provincia di Napoli Potenz.to, estensione e ammod.to rete ferroviaria Napoli-Teverola	Camoania	22.06.00 1.02.01	12.110.397,83 23.449.000.000,00	0,00 non approvato	7.266.238,70 14.069.400.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	616.071,11 1.192.880.000,00	7.266.238,70 14.069.400.000,00	60,00%	593.636,36 1.149.444.199,23
53	Comune di Avellino Sistema innovativo	Campania	3.05.01	24.712.462,62 47.850.000.000,00	0,00 non approvato	14.827.477,57 28.710.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1.450.110,26 2.607.805.000,00	14.827.477,57 28.710.000.000,00	60,00%	1.431.050,38 2.770.889.871,91
54	Comune di Salerno Completamento metropol. Salerno: Salerno-aereoporto Pontecagnano, lotto funz. Salerno-Pontecagnano	Campania	3.05.01 14.02.02	27.744.064,62 53.720.000.000,00	0,00 non approvato	16.646.438,77 32.232.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1.628.002,29 3.152.252.000,00	16.646.438,77 32.232.000.000,00	60,00%	1.606.604,50 3.110.820.096,09
55	Comune di Bari Ferrotramviaria - prolungamento da fermata Ospedale S.Paolo a zona Cecilia e a V.le Regioni	Puglia	22.06.00 1.02.01	23.968.390,05 46.445.000.000,00	0,00 non approvato	14.383.034,03 27.866.600.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	1.220.915,35 2.362.880.000,00	14.383.034,03 27.866.600.000,00	60,00%	1.176.684,50 2.276.629.893,21
56	Comune di Brindisi Costruzione minimetro stazione FS-ospedale Perrino	Puglia	22.06.00 1.02.01	30.987.413,95 60.000.000.000,00	0,00 non approvato	18.592.448,37 36.000.000.000,00	60,00%	60,00%	448/1998	20	1.576.360,73 3.052.260.000,00	18.592.448,37 36.000.000.000,00	60,00%	1.518.988,96 2.941.134.033,60
57	Comune di Brindisi Mini metropolitana variante I tratta e proposta II tratta	Puglia	3.05.01	15.493.706,97 30.000.000.000,00	0,00	9.296.224,18 18.000.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	909.159,88 1.760.379.000,00	9.296.224,18 18.000.000.000,00	60,00%	897.210,26 1.737.241.299,00

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.9 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE/ INTERVENTO	REGIONE	Delibera di sterm.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to sul costo CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	% fin.to sul minor costo	Importo annuale rata mutuo
					non approvato									
58	Comune di Lecce Sistema innovativo	Puglia	3.05.01	22.029 985,49 42.656.000.000,00	0,00 non approvato	13.217.681,42 25 593.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1.292.874,06 2 502 986 000,00	13 217.681,42 25.593.000.000,00	60,00%	1.275.683,44 2.470.087.586,95
59	Comune di Potenza Scale mobili - Rione Mancusi - Porta S. Giovanni	Basilicata	3.05.01	7.901 790 56 15.300.000.000,00	0,00 non approvato	4.286.592,26 8.300.000 000,00	54,25% % definitive	54,25%	488/1999 388/2000	15	419 223,56 811.730.000,00	4.286.592,26 8.300.000.000,00	54,25%	413 715,62 801 061 266,65
60	Comune di Palermo Sistema Tranviario	Sicilia	27.11.96 30.1 97 4 08.00 1.02 01	226.010.839,01 436.000 000 000,00	214.957.362,31 416 215.550.000,00	21 441 911,51 41 517 350.000,00	9,75% % definitive	9,97%	611/1996	30	1 878.216,23 3 636.670.000,00	20.958.348,76 40 581 016 126,00	9,75%	1.402.854,58 2.716 305 232,00
	Inclusi i finanziamenti in c/ capitale (200 mld di lire su l. 641/96 + 6,212 mld di lire su l. 341/95) l'opera risulta finanziata al 60%.													
61	Comune di Palermo Ferrotranvia - tratte Notarbartolo- Fiera- Giachery-Palermo C.le	Sicilia	3.05.01	115.789 636,76 224.200 000 000,00	0,00 non approvato	69 473 782,07 134 520.000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	6 794 456,32 13 155 900 000,00	69.473.782,07 134.520.000.000,00	60,00%	6 706 151,50 12 982 983 307,80
62	Comune di Taormina Sistema a guida vincolata	Sicilia	3.05.01	33.895.066,29 65.630 000 000,00	0,00 non approvato	20.337.039,77 39.378.000 000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1 988.939,04 3 851 123.000,00	20.337.039,77 39.378.000.000,00	60,00%	1.962 798,98 3.800.504.861,78

TOTALE IMPORTI ANNUALI RATE MUTUI		
L. 211/1992	28 anni	48 948.996,56 94 778 473 584,24
L. 211/1992	30 anni	154 937,07 300 000 000,00
L. 611/1996	30 anni	47 984 427,33 92 910 807 069,96
L. 30/1998	30 anni	513 970,56 995 185 834,69
L. 194/1998	30 anni	6 783 774,32 13 135 218 868 45
L. 488/1998	20 anni	86 633 766 42 167 652 778.495,49
L. 472/1999	15 anni	7 991.801 27 15.473 897 790,41
LL. 488/1999 e 388/2000	15 anni	80 100 229,96 155 095 672.146 03

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

ALLEGATO 4

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art.10 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibere CIPE	% fin.to su costo approvato CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	Importo annuale rata mutuo
1	Ferrovie Nord Milano Collegamento Saronno Malpensa	Lombardia	21.12.95 21.04.99	296 959 101,78 574.999.000.000,00	102.416.501,83 198.308.000.000,00 approvazione parziale	51.645.689,91 100.000.000.000,00	17,39% % definitiva	17,39%	211/92	8	7.607.410,12 14.730.000.000,00	51 645 689,91 100 000 000.000,00	7 895 909,44 15 230 524.471,39
2	Ferrovie Nord Milano Tratta Corso Sempione-Bovisa	Lombardia	21.04.99	132.212.986,17 256.000.000.000,00	0,00 43.881.000.000,00 approvazione parziale	64.557.112,39 125.000.000.000,00	48,83% % definitiva	48,83%	211/92	8	9.738.761,92 18.853.000.000,00	64.557.112,39 125 000 000 000,00	9 832 386,80 19.038 195.589,24
3	Ferrovie Nord Milano Nuova Stazione Affori - M3	Lombardia	3.05.01	30.987.413,95 60.000.000.000,00	27 328.787,44 52.912.000.000,00	18.592.448,37 36.000.000.000,00	60,00%	68,04%	488/1999 388/2000	15	1.818.319,78 3.520.756.000,00	16.396.080,47 31.747.200.000,00	1.582.439,64 3.064.030.402,00
4	Regione Veneto Padova-Venezia-Mestre, sistema trasporto integrato con caratteristiche di tipo metropolit	Veneto	21.12.95	340.562.008,40 659.420.000.000,00	303.663.224,79 587.974.000.000,00	170.281.004,20 329.710.000.000,00	50,00%	56,08%	211/92	10	26.181.111,11 50.693.700.000,00	182.197.937,27 352.784.400.000,00	23.209.667,50 44.940.162.690,23
5	Ferrovia Centrale Umbra Potenz.to e ammod.to tratta Cesi-Terni	Umbria	21.12.95 21.04.99	19.617.098,66 37.984.000.000,00	19.617.098,66 37.984.000.000,00	19.617.098,66 37.984.000.000,00	Integraz. per finanz. 100%		211/92	8		804.193,84 1.557.138.400,00	122.482,84 237.160.042,23
		Quantificazione mutuo da attivare, in aggiunta a mutuo già contratto, per finanziamento 100% del costo progetto approvato.											
6	Ferrovie Centrale Umbra Raccordo ferroviario della tratta S. Anna-Ponte S Giovanni	Umbria	21.12.95 21.04.99	48.223.846,50 93.374.000.000,00	48.223.846,50 93.374.000.000,00								
					importi riferiti al mutuo concesso	20.654.275,97 40.000.000.012,00	42,84%	42,84%	211/92	8	3.188.452,24 6.175.601.963,00		
					Mutuo da attivare importi ricavati per differenza	17.740.294,48 34.349.999.988,00	36,79%	36,79%	211/92	5	7.469.803,72 4.776.598.037,00	17.740.294,48 34.349.999.988,00	2.751.939,90 5.231.665.170,17
						38.398.570,45 74.350.000.000,00					5.656.235,96 10.952.080.000,00		
					Mutuo da concedere per attivaz. finanz. al 100%	9.825.076,05 19.024.000.000,00	20,37%	20,37%	211/92	8		9.825.076,05 19.024.000.000,00	1.498.410,67 2.897.454.991,19
						48.223.846,50 93.374.000.000,00	100,00%	100,00%				27.565.370,53 53.373.999.988,00	4.128.350,52 8.129.140.161,36

*N.B. 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.10 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE /INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibera CIPE	% fin.to su costo approvato CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	Importo annuale rata mutuo
7	Ferrovia Roma-Pescara Impianto ferroviario in sede protetta tra Pescara e Montesilvano	Abruzzo	21.12.95	31.087.484,76	31.087.484,76	24.583.709,92	79,13%	79,13%	211/92	8	4.376.682,35	24.583.709,92	3.744.227,95
				60.195.000.000,00	60.195.000.000,00	47.600.700.000,00					8.474.400.000,00	47.600.700.000,00	7.249.836.272,11
						356.716,78	1,15%	1,15%	211/92	10	54.847,72	356.716,78	45.441,12
						690.700.000,00					106.200.000,00	690.700.000,00	87.986.277,42
						24.940.426,70	80,26%	80,26%			4.431.510,07	24.940.426,70	3.789.669,06
						48.291.400.000,00	% definitiva				8.580.600.000,00	48.291.400.000,00	7.337.622.549,53
8	Comune di Roma Ferrovia Roma Pantano, tratta Torrenova-Gi[illegible]	Lazio	21.04.99 1.02.01 15.11.01	103.291.379,82	0,00	51.645.689,91	50,00%	50,00%	211/1992	8	3.541.344,96	51.645.689,91	7.865.909,45
			ex art. 9	200.000.000.000,00	non approvato	100.000.000.000,00	% definitiva				6.857.000.000,00	100.000.000.000,00	15.230.524.490,75
9	Comune di Roma Metropolitana linea C tratta ... S. Giovanni-Malatesta	Lazio	21.12.95 4.08.00	416.935.854,83	416.864.900,04	208.467.927,32	50,00%	50,01%	211/92	10	32.062.399,72	250.118.940,02	31.861.927,50
				807.300.000.000,00	807.163.000.000,00	403.650.000.000,00					62.082.100.000,00	484.297.600.000,00	61.693.293.973,17
10	Metroferro Interventi ferroviari Roma Viterbo - Tratta urbana	Lazio	3.05.01	72.086.364,80	0,00	43.251.715,93	60,00%	60,00%	466/1999 388/2000	15	4.229.967,41	43.251.715,93	4.174.370,40
				139.577.000.000,00	non approvato	83.747.000.000,00					8.190.359.000,00	83.747.000.000,00	8.082.706.174,41
11	Metroferro Interventi ferroviari Roma Viterbo - Tratta extraurb.	Lazio	3.05.01 14.02.02	25.008.392,42	0,00	15.004.822,29	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1.467.434,61	15.004.822,29	1.446.147,20
				48.423.000.000,00	non approvato	29.053.000.000,00					2.841.350.000,00	29.053.000.000,00	2.804.003.978,84
12	Ferrovia Circumvesuviana Triplicamento tratta Napoli-Barra, arretram.to staz. Nola, impianto automaz. nodo di Napoli, bretella ferrov. di colleg.to tra linee S.Giorgio-Volla e Napoli-Nola-Baiano	Campania	21.12.95 21.04.99	118.830.149,72	118.830.149,72								
				229.700.000.000,00	229.700.000.000,00								
				importi riferiti al mutuo concesso		79.246.730,80	66,60%	66,60%	211/92	8	12.304.793,20		
						153.443.939.994,00					23.825.401.950,00		
				Mutuo da attivare importi ricavati per differenza		37.996.985,29	32,02%	32,02%	211/92	8	4.983.978,13	37.996.985,29	5.785.817,10
						73.652.080.006,00					9.611.598.070,00	73.553.080.006,00	11.202.516.822,22
						117.235.716,09					17.268.769,33		
						227.000.000.000,00					33.437.000.000,00		
						1.394.433,63	1,18%	1,18%	211/92	8		1.394.433,63	212.379,56
				Mutuo da concedere per elevaz. finanz. al 100%		2.700.000.000,00						2.700.000.000,00	411.224.170,84

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Art.10 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N.	SOGGETTO RICHIEDENTE INTERVENTO	REGIONE	Delibera di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibere CIPE	% fin.to su costo approvato CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo ammissibile (finanziamento CIPE o 80% minor costo)	Importo annuale rata mutuo
						118 630 149,72 229.700.000.000,00	100,00%	100,00%				39.381 418,92 78 253 080.000,00	5.897 998 88 11 813 740.892,88
13	Ferrovia Circumvesuviana Interventi ferroviari raddoppio Pioppaino-Castellammare di St. - lotto funz. Pioppaino-Via Nocera	Campania	3.05.01 14.02.02	32.054.930,38 82.067.000.000,00	0,00 non approvato	19.232 854,92 37 240 000.000,00	60,00%	60,00%	488/1999 388/2000	15	1 880.861,00 3 642.029.000,00	19 232 854,92 37 240 000 000,00	1.855.226,32 3.594.158.209,17
14	SEPSA Tratta funz. Mostra-Soccavo al servizio Università di Monte Angelo	Campania	21.12.95 21.04.99	149 809 885,83 290.072.000.000,00	149.809.885,83 290.072.000.000,00	12 458 019,64 24.124.025 956,00	8,32%	8,32%	211/92	8	1 877.891,34 3.636 717.414,00		
				importi riferiti al mutuo concesso Mutuo da attivare: importi ricavati per differenza		54 483 981,60 105 456 974 045,00	38,36%	38,36%	211/92	8	7 879.921,49 15 451 282 568,00	54 483 981,60 105.456.874 045,00	8.295.150,08 16 001 650 245,40
						68.923.001,44 129.581.000.000,00	44,67%	44,67%			9.657.612,83 19 087 000 000,00		
				Mutuo da concedere per elevaz.finanz. al fine di coprire il costo dell'opera al netto dei cofinanziamenti			8,13%	8,13%	211/92	8		12.172.889,11 23.570.000.000,00	1 853.984,68 3 589.834.627,57
						78.895.890,55 153 151.000 000,00	52,80%	52,80%				66.836.870,91 129 026 874 045,00	10.148.144,94 19.651.484 872,97
15	Ferrovie del Sud Est Triplicemento Bari S.E. - Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturaz. e potenziam. impianti	Puglia	21.12.95 21.04.99	64.885.062,52 125.635.000.000,00	64.885.062,52 125.635.000.000,00	64 885.062,52 125 635 000.000,00	100,00%	100,00%	211/92	10	7 036.393,17 15 367 000.000,00	64 885 062,52 125.635 000 000,00	8.266 520,18 16 004 278 756,93
16	Ferrotramviaria Collegamento ferroviario Bari Centrale-aeroporto Bari Palese	Puglia	30.06.98 4.08.00	61 974 827,89 120 000 000.000,00	84 536 783,98 163 686 000 000,00	30.987.413,95 60 000 000 000,00	50,00%	50,00%	211/92	8	4 564 446,07 8 838 000 000,00	30.987 413,95 60 000 000 000,00	4 719 545,86 9 138 314 675,09
17	Ferrovie del Gargano Ripristino linea ferroviaria Foggia-Lucera	Puglia	21.12.95 21.04.99	25 813 548,73 49 982 000 000,00	28 080 574,28 54 389 000 000,00	12 517 882,32 24 238 000 000,00	48,49%	48,49%	472/99	10	1 918 870,93 3 715 452 210,00		
				Mutuo da concedere per elevaz. finanz. al 60%		2 970 246,92 5 751 200.000,00	11,51%	11,51%	472/99	10		2 970 246,92 5 751.200 000,00	378 371,16 732 623 725,97
						15.488 129,24 29.989 200 000,00	60,00%	60,00%					

N.B.: 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art.10 legge n.211/1992 - INTERVENTI NON AVVIATI

N	SOGGETTO RICHIEDENTE INTERVENTO	REGIONE	Delibere di riferim.to	Costo progetto approvato CIPE	Costo progetto approvato TRASPORTI	Finanziamento assegnato con delibere CIPE	% fin.to su costo approvato CIPE	% fin.to sul minor costo	Legge di spesa	Durata del finanz.to (anni)	Limite impegno autorizzato CIPE	Mutuo emmissibile (finanziamento CIPE o 60% minor costo)	Importo annuale rata mutuo
18	Ferrovia Circumetnea Potenziamento tratta metropolitana Borgo-Nesima-Stesicoro-Giovanni XXIII e dep.	Sicilia	21.12.95	139.443.362,75 270.000.000.000,00	0,00 137.972.000.000,00 approvazione parziale	139.443.362,75 270.000.000.000,00	100,00%	100,00%	211/92	8	24.625.206,16 46.066.300.000,00	139.443.362,75 270.000.000.000,00	21.237.955,50 41.122.416.095,99
19	Ferrovia della Sardegna Realizzazione 1° Lotto anello metropolitano Piazza della Repubblica (Cagliari)-Monserrato	Sardegna	21.12.96 4.08.00 3.05.01	35.668.513,45 69.060.000.000,00	31.347.384,40 60.697.000.000,00	24.375.732,72 47.196.000.000,00	68,34%	77,76%	211/92	10	3.142.123,77 6.084.000.000,00	24.375.732,72 47.196.000.000,00	3.106.153,98 6.012.416.498,85
	TOTALE IMPORTI ANNUALI RATE MUTUI											L. 211/92 - 8 anni	75.753.909,67 146.641.297.663,99
												L. 211/92 - 10 anni	66.467.710,06 128.736.156.398,60
												L. 472/99 - 10 anni	378.371,16 732.626.725,97
												LL. 488/1999-388/2000 15 anni	9.061.165,58 17.544.901.764,52

*N.B. 1° rigo importi in euro, 2° rigo importi in lire

03A00478

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00566

DECRETO 8 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazion di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, é stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 13 dicembre 2002 per sciopero del personale.

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 8 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A00567

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Arezzo.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli i e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Arezzo n. 237739 del 13 dicembre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del Catasto e del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 13 dicembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico, essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero generale, è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 18 dicembre 2002 - protocollo n. 594/02, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Arezzo nel giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 dicembre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

03A00590

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli i e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Livorno n. 178415 del 14 dicembre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento della Sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 13 dicembre non è stato svolto alcun servizio pubblico, essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato da CGIL-CISL-UIL, è dipeso da evento di carattere eccezionale non ricunducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 18 dicembre 2002 - protocollo n. 594/02, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento della Sezione staccata di Portoferraio dell'ufficio del territorio di Livorno nel giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 dicembre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

03A00591

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli i e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'articolo 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Siena n. 186190 del 13 dicembre 2002, con la quale sono stati comunicati il periodo e la causa del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che il giorno 13 dicembre non è stato svolto alcun servizio pubblico, essenso stato causato dall'adesione del personale allo sciopero nazionale indetto per l'intera giornata, è dipeso da evento di carattere eccezionale non ricunducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la Toscana, che, con nota in data 18 dicembre 2002 - protocollo n. 594/02, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena nel giorno 13 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 20 dicembre 2002

Il direttore compartimentale: MACCHIA

03A00592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 22 gennaio 2003

Dollaro USA	1,0718
Yen giapponese	126,51
Corona danese	7,4361
Lira Sterlina	0,66450
Corona svedese	9,2535
Franco svizzero	1,4622
Corona islandese	84,96
Corona norvegese	7,3890
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,57827
Corona ceca	31,587
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,53
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6227
Lira maltese	0,4208
Zloty polacco	4,1950
Leu romeno	35723
Tallero sloveno	230,8100
Corona slovacca	42,023
Lira turca	1788000
Dollaro australiano	1,8273
Dollaro canadese	1,6408
Dollaro di Hong Kong	8,3591
Dollaro neozelandese	1,9690
Dollaro di Singapore	1,8560
Won sudcoreano	1261,29
Rand sudafricano	9,6715

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

03A00750

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Procal Imprese. (Deliberazione n. 77/2002)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 301 del 24 dicembre 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 37, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'ultimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);», leggasi: «Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge *n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge* n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);».

03A00596

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501018/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.